

LORENZO GAGLIARDI

RUOLO E COMPETENZE DEGLI EFETI DA DRACONTE ALL'ETÀ DEGLI ORATORI

Abstract

The author presents the results of a study on the ephetai investigating their role, jurisdiction and selection in the overall framework of the Athenian homicide courts. In the period between Dracon and Solon, only the Areopagos, the Prytaneion and the 51 ephetae (who were at that time chosen among the Areopagites) tried homicide cases. Only after Solon two new homicide courts were instituted: the Delphinion and the court "in Phreatto". The 51 ephetae never took part to these last two courts, whose judges were chosen by lot from the heliastai. In the fifth and fourth centuries BC, also the 51 ephetae (who at that time gathered at the Palladion) started to be chosen by lot, probably from the heliastai as well.

In questo studio l'autore offre una disamina del ruolo, delle competenze e anche della composizione del collegio giudicante degli efeti nel quadro complessivo dei tribunali ateniesi per l'omicidio. Nel periodo compreso tra Draconte e Solone, erano competenti per l'omicidio solo l'Areopago, il Pritaneo e i 51 efeti (scelti tra gli areopagiti). Solo dopo Solone comparvero due nuovi tribunali, Delfinio e Freatto. I 51 efeti non furono mai presenti in questi ultimi due tribunali, in cui si riunivano eliasti estratti a sorte. Tra quinto e quarto secolo a.C., anche i 51 efeti (che a quel tempo si riunivano al Palladio) iniziarono a essere estratti a sorte, probabilmente anch'essi tra gli eliasti.

1. Introduzione

Costituisce un dato ampiamente noto che ad Atene, in età classica, esistessero cinque tribunali competenti in materia di omicidio. Uno era l'Areopago, per i casi di φόνοϛ ἐκ προνοίας, ovvero di omicidio premeditato, ai danni di cittadini ateniesi, i cui responsabili erano puniti con la morte¹: essi avrebbero potuto sottrarsi recandosi spontaneamente in esilio dopo avere pronunciato la prima delle due

1. Così è possibile ricavare da Dem. 23.69; Ant. 5.10; Dem. 21.43. Seguo sul punto l'opinione di MacDowell, *Athenian Homicide Law*, 110 ss.; Cantarella, *Studi sull'omicidio*, 79 ss.; Ead., *Corso*, 203 ss.; Ruschenbusch, *Solon*, 34. Diversamente Gagarin, *Dracon*, 96 ss., che ritiene che le pene fossero alternativamente la morte e l'esilio (e al tempo di Draconte solo l'esilio accompagnato dall'ἄτιμία proscrittiva).

orazioni in propria difesa, e quindi prima che giungesse la sentenza del tribunale². Vi era poi il Palladio, per i casi di φόνος μὴ ἐκ προνοίας, ovvero omicidio non premeditato, e di φόνος ἀκούσιος, ovvero involontario³, ai danni di cittadini ateniesi e inoltre per le uccisioni di meteci, stranieri e schiavi: tutti questi omicidi comportavano la pena dell'esilio. Il Delfinio si occupava del φόνος δίκαιος, ovvero dell'omicidio che possiamo sinteticamente chiamare "legittimo", caratterizzato dall'essere stato commesso con una valida causa di giustificazione, che non era punito. Nel Freatto venivano giudicati coloro che, dopo essere stati condannati all'esilio per un omicidio non premeditato o per un omicidio involontario, avessero di nuovo ucciso. Infine, vi era il Pritaneo, ove si svolgevano i processi contro le cose inanimate o gli animali che avessero cagionato la morte di una persona⁴.

Chi giudicava in questi tribunali?

Nella dottrina moderna si ritiene generalmente che, almeno per certi tratti dell'età compresa tra le riforme di Solone e il corso del quarto secolo a.C.⁵, i giudici del Palladio, del Delfinio e del Freatto fossero i 51 efeti⁶. È invece quasi certo che gli efeti non siano mai stati in tale periodo i giudici del Pritaneo⁷, in quanto Aristotele nell'Ἀθηναίων

2. Seguo MacDowell, *Athenian Homicide Law*, 113 ss. nell'interpretazione di Dem. 21.43 e di Ant. 2.9. Pepe, *Phonos*, 69, sembra presumere che la scelta dell'esilio potesse essere compiuta anche da soggetti già condannati dal tribunale per φόνος ἐκ προνοίας.

3. Distinguo, qui e nel prosieguo, tra φόνος μὴ ἐκ προνοίας come 'omicidio non premeditato' e φόνος ἀκούσιος come 'omicidio involontario' (che, volendo impiegare le classificazioni giuridiche moderne, potremmo avvicinare a quello che oggi denominiamo omicidio colposo), seguendo le dimostrazioni di Cantarella, *Studi sull'omicidio*, 79 ss. (e particolarmente 106 per la denominazione del φόνος ἀκούσιος come omicidio colposo; precedentemente cfr. anche Stroud, *Drakon's Law*, 40-41; vd. inoltre, Cantarella, *Φόνος μὴ ἐκ προνοίας*, 293 ss. e già Gagliardi, *Distinzioni di status*, 386). Analogamente Biscardi, *Diritto greco antico*, 289 ss. e Méléze Modrzejewski, *La sanction de l'homicide*, 250. Diversamente, Loomis, *The Nature of Premeditation*, 86-95; Gagarin, *Drakon*, 32 ss.; Thür, *The Jurisdiction*, 53 ss. (e cfr. Wallace, *Response to Gerhard Thür*, 73 ss.); Martini, *Diritti greci*, 93 ss.; e, sia pur cautamente, Stolfi, *Introduzione*, 223.

4. Una raccolta fondamentale delle principali fonti relative a ciò che sinteticamente affermo nel testo è in Boegehold, *The Lawcourts*.

5. Tutte le date di questo scritto sono da intendersi a.C.

6. Vd. la bibliografia che ho raccolto in Gagliardi, *Dove giudicavano gli efeti?*, 145.1 (cui *adde* MacDowell, *The Law*, 17; Tsitsiklis, *Η καταγωγή*, 372; Maravelias, *Φόνος*, 85 e *passim*). La tesi che gli efeti si riunissero anche in altri tribunali oltre al Palladio – e in particolare che si riunissero anche presso il Delfinio e/o nel Freatto – continua a essere l'unica sostenuta in dottrina: Lanni, *Law*, 75 ss.; Adam-Magnissali, *Η Απονομή*, 77 ss., 265; Phillips, *Avengers*, 59 s.; Wolpert/Kapparis, *Legal Speeches*, 281; Pepe, *Phonos*, 64 s.; Avilés/Mirhady, *Law Courts*, 210. Qualche imprecisione in Palao Herrero, *El sistema jurídico*, 117.

7. Seguo Stroud, *Drakon's Law*, 46. Cfr. inoltre De Sanctis, *L'ammnistia di Solone*, 40 ss.; Id., *Ἀρχαί*, 186; Hignett, *A History*, 605 ss.; Gagarin, *Drakon*, 133; Rhodes, *A Commentary*, 649.

Πολιτεία afferma che qui emanavano i loro verdetti il βασιλεύς e i quattro φυλοβασιλεῖς, senza menzionare gli efeti⁸. È inoltre ben noto, grazie a Plutarco⁹, ed è ora indiscusso¹⁰, che, sempre in tale periodo, gli efeti non si adunavano nell'Areopago, ove invece si riunivano, a vita, gli ex-arconti.

All'interno di questo quadro relativo all'età classica generalmente accettato, si segnalano alcune divergenze della dottrina moderna o si possono sollevare alcuni ulteriori dubbi o nodi critici in relazione a punti specifici. Vi sono inoltre notevoli incertezze circa l'età presoloniana.

Incominciando a considerare quest'ultima, si può dubitare in primo luogo se prima di Solone l'Areopago esistesse e se avesse competenze giudiziarie in materia di omicidio¹¹.

Sono state invero sostenute opinioni diverse: che prima di Solone l'Areopago avesse competenze politiche e giudiziarie¹²; che avesse competenze solo politiche¹³; che avesse solo competenze giudiziarie¹⁴.

Se si nega che esistesse, è giuocoforza ritenere che gli efeti fossero allora competenti sia per il φόνος ἐκ προνοίας, sia per quello μὴ ἐκ προνοίας. Tra coloro che hanno ritenuto che prima di Solone l'Areopago già esistesse, vi è stato chi ha pensato che in esso i giudici fossero allora, invece degli arconti o degli ex-arconti, gli efeti¹⁵ e chi ha ritenuto diversamente che gli efeti fossero tratti dagli areopagiti¹⁶.

Quanto all'età postsoloniana, si ritiene da una parte della dottrina che gli efeti fossero scelti tra gli areopagiti¹⁷. Tuttavia non è man-

8. Arist. *Ath. Pol.* 57.4: ὅταν δὲ μὴ εἰδῆ τὸν ποιήσαντα, τῷ δράσαντι λαγχάνει, δικάζει δ' ὁ βασιλεὺς καὶ οἱ φυλοβασιλεῖς, καὶ τὰς τῶν ἀψύχων καὶ τῶν ἄλλων ζώων.

9. Plut. *Sol.* 19.1: Συστησάμενος δὲ τὴν ἐν Ἀρείῳ πάγῳ βουλήν ἐκ τῶν κατ' ἐνιαυτὸν ἀρχόντων, ἧς διὰ τὸ ἄρξαι καὶ αὐτὸς μετεῖχεν...

10. Per tutti: Wallace, *The Areopagos Council*, 52 ss.

11. Una discussione della bibliografia in argomento si trova ora in Pepe, *Phonos*, 50 ss., che propende (62) per attribuire a Solone l'istituzione del tribunale dell'Areopago.

12. Fra i molti vd. Bonner/Smith, *The Administration of Justice*, I, 42; Ostwald, *From Popular Sovereignty*, 7.

13. Ruschenbusch, Φόνος, 129 ss.; Gagarin, *Drakon*, 125 ss.; Sealey, *Regionalism*, 167; Id., *A History*, 96; Id., *The Athenian Courts*, 275 ss.; Carawan, *Trial of Exiled Homicides*, 66.

14. Wallace, *The Areopagos Council*, 3 ss., 32 ss., 39.

15. Wallace, *The Areopagos Council*, 39.

16. Bonner/Smith, *The Administration of Justice*, I, 99.

17. Lanni, *Law*, 85 s.

cato chi ha ritenuto che, in un'epoca incerta e individuata volta a volta con le stesse riforme soloniane¹⁸, con le riforme di Pericle¹⁹, con il periodo compreso tra il 480 e il 403²⁰, o infine con le riforme del 403/402²¹, il collegio degli efeti sarebbe addirittura stato abolito o, comunque, non avrebbe esercitato più funzioni giudiziarie. Le funzioni giudiziarie fino allora assegnate ai 51 sarebbero state attribuite ai giudici dell'Eliea²².

In una passata occasione ebbi a sostenere un'ipotesi diversa da tutte quelle finora avanzate in relazione alla presenza degli efeti nei tribunali competenti per l'omicidio in età postsoloniana²³.

Notai che l'asserita presenza degli efeti, nel periodo compreso tra Solone e il quarto secolo in tribunali diversi dal Palladio, e cioè al Delfinio e nel Freatto, non appare fondata. Essa è invero stata sostenuta dai moderni soltanto sulla base di quattro fonti tarde, Harp. s.v. Ἐφέται, Poll. 8.125, Phot. *Bibliotheka* (Bekker 535a 22-34)²⁴ e *Suda*, s.v. Ἐφέται.

Ebbene, il lemma di Arpocrazione (che assegna gli efeti non solo a Palladio, Delfinio e Freatto ma anche al Pritaneo) è un commento a un passo della *Contro Aristocrate* di Demostene. Poiché in tutta l'orazione Demostene menziona gli efeti solo al paragrafo 38, deve intendersi che il commento di Arpocrazione riguardi proprio tale paragrafo e quelli seguenti²⁵, nei quali l'oratore in effetti compie un esame dei cinque

18. Sealey, *The Athenian Courts*, 294 s.

19. Smith, *Dicasts*, 353 ss.

20. Wallace, *The Areopagos Council*, 102 ss.

21. Philippi, *Der Areopag*, 320; Meier/Schömann, *Der attische Prozess*, 12, 172 ss.; Wilamowitz-Moellendorff, *Aristoteles und Athen*, I, 251 s.; Miller, *Ephetai*, 2824 s. Gernet, *Démotène*, 73.2, a proposito della *Contro Neera* datata al 340 sostiene che da almeno cinquant'anni gli efeti erano stati sostituiti dai giudici popolari.

22. Affronto espressamente questo tema *infra*, §§ 4-5.

23. Gagliardi, *Dove giudicavano gli efeti?*, 145 ss.

24. Al citato testo di Fozio occorre aggiungere, sulla stessa linea, il seguente, da me a suo tempo non considerato: *Lexicon*, s.v. Ἐφέται. ἐφέται· ἄνδρες οἵτινες περιόντες ἐδίκαζον· ἐφέται δὲ ἐκλήθησαν, ἦτοι ὅτι ἐπὶ αἵματι δικάζουσιν ἢ ὅτι ἔφεςις παρ' αὐτῶν οὐ δύναται εἰς ἄλλο δικαστήριον γενέσθαι, τουτέστιν ἔκκλητος. ἐφέται· ἄνδρες ὑπὲρ πενήκοντα ἔτη γεγονότες καὶ ἄριστα βεβιωκέναι ὑπόληψιν ἔχοντες, οἳ καὶ τὰς φονικὰς δίκας ἔκρινον· ἐκαλεῖτο δ' αὐτῶν τὰ δικαστήρια ἐφετῶν. ἐφέται· οἱ δικάζοντες τὰς ἐφ' αἵματος κρίσεις ἐπὶ Παλλαδίῳ καὶ ἐπὶ Πρυτανείῳ καὶ ἐπὶ Δελφινίῳ καὶ ἐν Φρεατοῖ ἐφέται καλοῦνται.

25. Non mi pare condivisibile quanto scrivono al proposito Bonner/Smith, *The Administration of Justice*, I, 272.1: «Harpocration derived his statement about the ephetae from Aristotle, and this is the only passage where the word can have occurred». In realtà, non da Aristotele, ma da Demostene sembra essere derivata la menzione degli efeti da parte di Arpocrazione. Ricavo questo dal fatto che Arpocrazione cita l'opera di Aristotele solo s.v. Ἐπὶ Παλλαδίῳ, non s.v. Ἐφέται; cita invece l'*Aristocrate* in entrambi i casi. Correttamente

tribunali ateniesi per l'omicidio (§§ 60 ss.). Ma Demostene non afferma mai neppure in modo sottinteso che fossero gli efeti coloro che giudicavano in quattro di quei cinque tribunali (escludendosi ovviamente l'Areopago). Sembra che Arpocrazione abbia compiuto un fraintendimento. Il brano di Polluce appare modellato su quello del suo contemporaneo. Esso presenta inoltre una contraddizione interna. Dapprima si legge che gli efeti giudicavano nei cinque tribunali e che furono istituiti da Draconte; immediatamente dopo, tuttavia, aggiunge che oltre agli efeti Solone istituì il consiglio dell'Areopago. Evidentemente, Polluce mescolava informazioni provenienti da diverse e tra loro inconciliabili tradizioni, cadendo in contraddizione. Non migliori requisiti di credibilità offrono le altre fonti citate, che si appoggiano a tradizioni posteriori.

Oltre alle quattro testimonianze tarde, viene invocato dalla dottrina moderna un quinto testo, questa volta classico. Si tratta di Arist. *Ath. Pol.* 57.3-4:

εἰσὶ δὲ φόν[ου] δίκαι (...) δικάζουσι δ' οἱ λαχόντες τα....., πλὴν τῶν ἐν Ἀρείῳ πάγῳ γιγνομένων, εἰσάγει δ' ὁ βασιλεὺς, καὶ δικάζο[υ]σιν ἐν ἱερ[ῶ] καὶ ὑπαίθριοι, καὶ ὁ βασιλεὺς ὅταν δικάζη περιαιρεῖται τὸν στέφανον.

Il papiro nr. 131 del British Museum è lacunoso laddove dovrebbe specificare chi giudicasse nei tribunali di Palladio, Delfinio e Freatto. Frederic George Kenyon, nell'*editio princeps* del 1891²⁶ propose l'integrazione ταῦ[τ'] ἐφέται]. Tale opinione è stata accolta da più parti e ancora nel 1962 da Douglas MacDowell.

Tuttavia, già nel 1898, Georg Kaibel e Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff²⁷, basandosi su una nuova lettura del passo da parte di Ulrich Wilcken, avevano proposto l'integrazione ταῦ[τ'] ἄ[νδρε]ς], sostanzialmente confermata da Mortimer Chambers nel 1965²⁸.

Nel 1968, però, Ronald Stroud²⁹ formulò l'ipotesi che il testo aristotelico avesse subito una corruzione, cioè la caduta di due lettere prima di ἄνδρες: le lettere να' (corrispondenti al numerale 51) insistendo così che il passo di Aristotele nominasse in quel punto proprio gli

fa derivare l'accenno agli efeti nell'opera di Arpocrazione dall'*Aristocratea* di Demostene, De Sanctis, *L'amnistia di Solone*, 41 (cfr. anche Wallace, *The Areopagos Council*, 104).

26. Kenyon, *Aristotle on the Constitution of Athens*.

27. Kaibel/Wilamowitz-Moellendorff, *Aristotelis Πολιτεία Ἀθηναίων*.

28. Chambers, *Notes*, 38 s. Cfr. tuttavia Chambers, *Aristoteles, Ἀθηναίων πολιτεία*, 53. Sull'opinione di Chambers vd. altresì Boegehold, *Ten Distinctive Ballots*, 18.12. Questa lettura è ora seguita, tra altri, da Dreher, *Aristoteles*, nella sua traduzione *ad loc.*

29. Stroud, *Aristotle A.P.* 57.4, 212.

efeti. Peter Rhodes lo seguì nel suo commento del 1981 all'Ἀθηναίων Πολιτεία³⁰.

Se si prescinde da tentativi di integrazione che non si giustificano se non sulla base dei poco affidabili dati ricavabili da fonti tarde, si vede che Aristotele non affermava altro se non che nei tribunali di Palladio, Delfinio e Freatto giudicavano uomini estratti a sorte, senza alcun riferimento agli efeti.

Invero, nelle fonti ateniesi arcaiche e classiche gli efeti sono posti in connessione solo con il φόνος μὴ ἐκ προνοίας e con il φόνος ἀκούσιος. Questo si desume a mio avviso in primo luogo – e come argomenterò più approfonditamente nel seguente § 2 – dalle linee 11-13 dell'epigrafe che conserva il testo della legge di Draconte (IG I³ 104), riscritta senza modifiche nel 409/408³¹ e allora ancora in vigore³², e inoltre da Dem. 43.57, brano che corrisponde, con qualche lieve variazione, a quello delle linee 13-19 dell'epigrafe stessa. Le linee 33-38 dell'epigrafe assegnano agli efeti i processi per gli omicidi commessi per legittima difesa, che in età classica erano considerati casi di φόνος δίκαιος ed erano pertanto giudicati al Delfinio, ma che, come dirò³³, al tempo di Draconte erano ricompresi nella fattispecie del φόνος μὴ ἐκ προνοίας.

Ritengo necessario chiarire fin d'ora quale ritengo fosse il rapporto tra φόνος μὴ ἐκ προνοίας e φόνος ἀκούσιος nel diritto ateniese. La lettura delle linee 13-19 chiarisce che il φόνος ἀκούσιος era considerato come un sottotipo del φόνος μὴ ἐκ προνοίας³⁴. Ciò è desumibile dalla combinazione dei seguenti dati: (1) che a proposito delle disposizioni relative alla αἵδεσις, era disposto che solo i soggetti condannati per il reato indicato alle linee 11-13 potessero ottenere il perdono; (2) che le linee 11-13 (come ho già accennato e come dimostrerò *ex professo infra*,

30. Rhodes, *A Commentary*, 646.

31. Che la legge sia stata ripubblicata senza modifiche si può desumere dal decreto di ripubblicazione della legge, alle linee 4-6 di IG I³ 104 (τὸ [v] | Δράκοντος νόμον τὸμ περὶ τὸ φό[v]ο ἀναγρα[φ]σά[v]τον οἱ ἀναγραφῆς τὸν νόμον παραλαβόντες παρὰ τὸ β[α]σιλέος κτλ.) e da varie fonti che attestano la natura conservativa e statica della legislazione ateniese in materia di omicidio: Arist. *Ath. Pol.* 7.1; Dem. 20.158, 23.51, 47.71; Ant. 5.14, 6.2.

32. Seguo sul punto l'opinione di Stroud, *Drakon's Law*, 19 ss., 24 s. Nello stesso senso, pur con differenze tra loro, Cantarella, *Studi sull'omicidio*, 80 ss.; Gagarin, *Drakon*, 21 ss.; Humphreys, *A Historical Approach*, 17 ss.; Méléze Modrzejewski, *La sanction de l'homicide*, 246 ss.; Tulin, *Dike Phonou*, 9 s. Diversamente De Sanctis, *Diocle di Siracusa*, 433 ss.; Ruschenbusch, Φόνος, 129 ss.; Sealey, *Regionalism*; Id., *How Citizenship and the City began in Athens*, 97 ss.; Id., *The Athenian Republic*, 115 s.; Id., *The Justice of the Greeks*, 43 ss.; MacDowell, *Athenian Homicide Law*, 6 s.; Robertson, *The Laws of Athens*, 43 ss.; Rhodes, *The Athenian Code of Laws*, 87 ss.; Todd, *Response to Sally Humphreys*, 47 ss.; Pepe, *Osservazioni su phonos akousios*, 139. Sulle circostanze storiche della ripubblicazione della legge, ora Gallia, *The Republic*, 451 ss.

33. Ancora *infra*, § 2 nel testo, in fine.

34. Come è stato dimostrato da Cantarella, *Studi sull'omicidio*, 95 s.

nel § 2) riguardavano il φόνος μὴ ἐκ προνοίας; (3) che pertanto solo i condannati per φόνος μὴ ἐκ προνοίας, potessero tornare in patria se ottenessero il perdono di una serie di parenti specificamente indicati³⁵; (4) che alle linee 16-19, in particolare, era disposto che (tra tutti coloro che avessero commesso φόνος μὴ ἐκ προνοίας) solo coloro che avessero commesso φόνος ἀκούσιος³⁶, in mancanza di parenti, avrebbero potuto ottenere il perdono da parte di dieci frateri della vittima, previo giudizio degli efeti che l'omicida avesse effettivamente commesso il suo reato ἄκων. È quindi da ritenersi che la menzione esplicita del φόνος μὴ ἐκ προνοίας alla linea 11 dell'epigrafe includa il φόνος ἀκούσιος.

Alla luce di tutte le osservazioni fin qui svolte, possiamo affermare che in età classica gli efeti si riunivano solo al Palladio, il solo tribunale allora competente per i processi inerenti ai φόνοι μὴ ἐκ προνοίας e ἀκούσιος³⁷.

Oltre alle citate testimonianze di età arcaica e classica occorre poi considerare tutto un corpus di fonti di età successiva, le quali, in contraddizione con quelle tarde già esaminate in precedenza, pongono gli efeti in relazione con il solo tribunale del Palladio e con nessun altro³⁸. Si tratta di voci di lessicografi o di scolii riferiti al Palladio, che dicono chiaramente che al Palladio giudicavano gli efeti. Essi appaiono tanto più probanti se solo si riflette sul fatto che tutte le voci dei medesimi lessicografi corrispondentemente riferite invece al Delfinio o al Freatto o al Pritaneo, non mettono mai in relazione questi ultimi tribunali con gli efeti³⁹. Né questo avviene in fonti classiche.

A completamento delle osservazioni sviluppate a suo tempo, intendo proporre qui ulteriori riflessioni⁴⁰. Mi concentrerò intorno ad alcuni dei

35. *Contra* Ruschenbusch, Φόνος, 138; Gagarin, *Drakon*, 48 ss.; Nörr, *Zum Mordtatbestand*, 650; Carawan, *Rhetoric*, 34; Phillips, *Avengers*, 54 s.; Pepe, *Phonos*, 71, i quali ritengono che il perdono potesse riguardare anche gli autori di un φόνος ἐκ προνοίας.

36. Diversamente Pepe, *Osservazioni sulla pronoia*, 69 ss., secondo la quale al contrario gli omicidi privi di premeditazione erano annoverati nella categoria del φόμος ἀκούσιος.

37. Come testimoniano numerose fonti: Dem. 23.22 ss.; Arist. *Ath. Pol.* 57.3; Paus. 1.28.5.

38. Harp. s.v. Ἐπί Παλλαδίω; Schol. in Aischin. *De leg.* (II), 87, Scholia vetera; Hesych. s.v. Ἐπί Παλλαδίω; *Suda*, s.v. Ἐπί Παλλαδίω; Eust. in Hom., *Od.* 1419, 52-53: 1.321 (Lex. Seg. p. 311, 8; contiene Aristoph. F602 [PCG III.2]; Bekker, *Anecdota graeca* 1.311.3-8 (Λέξεις Ῥητορικαί), s.v. Ἐπί Παλλαδίω; Bekker, *Anecdota graeca*, 1.257.23, s.v. ἐφέται καὶ ἐπί Παλλαδίω.

39. Per il Delfinio: s.v. Ἐπί Δελφινίω, Bekker 1.311.13 e 1.225.19-21; *Suda*; *Etymologicum Magnum*; *Lex. Patm.*, apud Dem. 23.74. Per il Freatto: s.v. ἐν Φρεαττοῖ, Bekker 1.311.20-22; s.v. Ἐμφρεάτοι, *Suda*. Per il Pritaneo: s.v. Ἐπί Πρυτανείω, Bekker 1.311.15-16; *Lex. Patm.*; s.v. Προδικασία, Phot. e *Suda*. In questo senso anche Bekker 1.243.16-18 (s.v. Ἐπάλλεις) e *Etymologicum Magnum* (s.v. Ἐπάλλεις), che si ritiene possano riferirsi al Pritaneo.

40. Rinviavo a uno studio futuro in Gagliardi, *Dove giudicavano gli efeti?*, 165.55.

nodi, che ho segnalato in principio, intorno ai quali ancora si manifestano le principali incertezze nella dottrina moderna in relazione agli efeti.

Tratterò dapprima (§§ 2-3), anche alla luce della considerevole bibliografia che nel frattempo è stata prodotta, del ruolo, delle competenze e della composizione del collegio degli efeti nel periodo tra Draconte e Solone. Quindi, esaminerò e mi rivolgerò a confutare la tesi che vuole che il collegio degli efeti sarebbe stato abolito nel corso del quinto secolo (§ 4) e tenterò di delineare la composizione dei giudici del Palladio, e, in raffronto, anche dei giudici del Delfinio e del Freatto, tra quinto e quarto secolo (§ 5).

2. Le competenze degli efeti tra Draconte e Solone. Rapporto tra efeti e Areopago.

Gli efeti si trovano menzionati in primo luogo alla linea 13 di *IG I3 104*, la legge di Draconte del 621, incaricati di διαγνῶναι. Riporto le discusse linee 11-13 dell'epigrafe:

καὶ ἐὰμ μὲ ᾽κ [π]ρονοί[α]ς [κ]τ[ένει τίς τινα, φεύγ]ε[ν· δ]ι|κάζειν
δὲ τὸς βασιλέας αἴτιο[ν] φόν[ο] E.....(17)..... E [β]ολ|εύσαντα
τὸς δὲ ἐφέτας διαγν[ῶ]ν[α]ι.

In queste prime linee della legge, gli efeti appaiono competenti a διαγνῶναι nei confronti di colui che μὲ ᾽κ προνοίας κτένει τινα e inoltre appaiono competenti a διαγνῶναι nei confronti del soggetto αἴτιος φόνου E.....(17)..... E βολεύσας.

Si ritiene da una parte della dottrina che le parole della legge αἴτιο[ν] φόν[ο] E.....(17)..... E [β]ολεύσαντα facciano riferimento al φόνος ἐκ προνοίας⁴¹. Da esse, viene dedotto che tra Draconte e Solone gli efeti giudicassero, oltre che sul φόνος μὴ ἐκ προνοίας e sul φόνος ἀκούσιος (cui è riferita, come abbiamo visto già nel precedente paragrafo, la fattispecie della prima norma della legge), anche sul φόνος ἐκ προνοίας.

Questa deduzione a me non pare condivisibile.

Per comprenderlo, ritengo che sia necessario partire dalla considerazione che, come detto, le disposizioni di Draconte del 621 relative all'omicidio furono riscritte senza modifiche nel 409/408. In quel momento esse erano ancora e continuarono a essere in vigore.

Ebbene, noi sappiamo con certezza che alla fine del quinto secolo i processi per il φόνος ἐκ προνοίας si tenevano all'Areopago⁴². E sappia-

41. Così, ancora, recentemente, Westbrook, *Drakon's Homicide Law*, 3 ss.; Pepe, *Phonos*, 40 ss.

42. Dem. 23.22: Δικάζειν δὲ τὴν βουλὴν τὴν ἐν Ἀρείῳ πάγῳ φόνου καὶ τραύματος ἐκ προνοίας καὶ πυρκαϊῶς καὶ φαρμάκων, ἐάν τις ἀποκτείνῃ δούς.

mo con certezza altresì, come già detto, che in quell'epoca all'Areopago giudicavano non gli efeti, ma gli ex-arconti.

Del resto, che efeti e Areopago fossero in quel tempo organi distinti tra loro si ricava con certezza da Aristotele, che, come già s'è visto, in *Ath. Pol.* 57.4 afferma che ai suoi tempi giudicavano al Palladio e negli altri tribunali competenti per l'omicidio uomini estratti a sorte, tranne che nell'Areopago, e inoltre dal decreto di Patroclide del 405.

Patroclide nel 405 reintegrò nei diritti politici alcune categorie di persone che ne erano state private: debitori dello Stato, magistrati che non avevano superato il rendiconto, collaboratori del governo oligarchico. Aveva previsto però alcune significative eccezioni: coloro che avevano subito condanne per omicidio o si erano macchiati di gravi crimini politici⁴³. Concentriamo la nostra attenzione sulla clausola con cui le eccezioni sono descritte nel testo del decreto:

πλὴν ὁπόσα ἐν στήλαις γέγραπται τῶν μὴ ἐνθάδε μεινάντων, ἢ ἐξ Ἀρείου πάγου ἢ τῶν ἐφετῶν ἢ ἐκ πρυτανείου ἢ Δελφινίου ἐδικάσθη [ἢ] ὑπὸ τῶν βασιλέων [ἢ] ἐπὶ φόνῳ τίς ἐστὶ φυγῆ, ἢ θάνατος κατεγνώσθη ἢ σφαγεῦσιν ἢ τυράννοις⁴⁴.

Questo passo mostra che alla fine del quinto secolo Areopago, efeti, Pritaneo e Delfinio erano collegi giudicanti diversi. Come ho già avuto modo di osservare⁴⁵, questo testo costituisce anche la conferma della tesi da me sostenuta che gli efeti non erano allora i giudici del Delfinio. L'Areopago si occupava dell'omicidio (φόνος e σφαγή) e, come apprendiamo da Aristotele⁴⁶, anche del tentativo di instaurare la tirannide, mentre gli efeti e i giudici del Delfinio si occupavano soltanto dell'omicidio secondo le loro distinte competenze ben note. Quanto al Pritaneo, è difficile che fosse citato nel decreto in relazione a processi per omicidio, dato che i processi per omicidio che in esso si svolgeva-

43. Non entro nel merito delle complesse questioni cui ha dato adito il contenuto del decreto, argomenti per cui mi limito a rinviare alle trattazioni specifiche: Gernet, *Notes sur Andocides*, 308 ss.; Boegehold, *Andokides*, 153; Hansen, *Apagoge*, 82 ss.; Piérart, *Les εὐθυνοὶ*, 531 ss.; Joyce, *The Athenian Amnesty*, 507 ss. Mio obiettivo è qui solo quello di fornire uno strumento interpretativo per la comprensione del decreto che sia basato su un razionale inquadramento dei rapporti tra Areopago, efeti, Pritaneo e Delfinio.

44. Andoc. 1.78. Espungo, dopo ἐδικάσθη, la lettera ἢ, la quale probabilmente in origine non rappresentava una congiunzione disgiuntiva ma un *H* che indicava l'aspirazione dello spirito aspro (cfr. Köhler, *Attische Inschriften*, 33; Bonner/Smith, *The Administration of Justice*, I, 104; Piérart, *Les εὐθυνοὶ*, 539; Boegehold, *Andokides*). Sul passo, v. Ledl, *Studien*, 312; MacDowell, *Andocides. On the Mysteries*; Conomis, *Varia Graeca*, 53 ss.; Thompson, *Notes*, 141; McDevitt, *Andocides 1.78*, 503 ss.; Hansen, *Apagoge*, 82 ss.; Missiou, *The Subversive Oratory*, 50 ss.

45. Gagliardi, *Dove giudicavano gli efeti?*, 160 ss.

46. Arist. *Ath. Pol.* 3.6, 4.4, 8.4.

no erano esclusivamente a carico di cose inanimate⁴⁷: sembra dunque verosimile che anche al Pritaneo si svolgessero processi a carico di persone fisiche che avessero tentato di instaurare la tirannide⁴⁸.

Ma restiamo per ora al rapporto tra Areopago ed efeti. Le fonti letterarie in precedenza considerate mostrano che alla fine del quinto secolo l'Areopago era composto dagli ex-arconti ed era il tribunale che giudicava in materia di φόνος ἐκ προνοίας. L'epigrafe del 409/408 che riporta la legge di Draconte informa che gli efeti (riuniti, nel quinto secolo, al Palladio) giudicavano sul φόνος μὴ ἐκ προνοίας e sul φόνος ἀκούσιος. Le parole dell'epigrafe αἴτιο[ν] φόν[ο] Ε.....(17)..... Ε [β] ολεύσαντα non possono fare riferimento nel quinto secolo al φόμος ἐκ προνοίας, dato che esso non era di competenza degli efeti⁴⁹.

Ciò detto, noi dobbiamo tenere ancora una volta in mente che l'epigrafe del 409/408 riporta il testo della legge del 621. Questa osservazione dimostra che il testo a noi noto della legge di Draconte non può costituire un argomento a sostegno del fatto che tra Draconte e Solone gli efeti si occupassero anche del φόμος ἐκ προνοίας, perché le parole αἴτιο[ν] φόν[ο] Ε.....(17)..... Ε [β] ολεύσαντα a esso non fanno riferimento.

Dunque, gli efeti tra Draconte e Solone erano competenti solo per il φόμος μὴ ἐκ προνοίας e per l'ἀκούσιος. Resta da domandarsi chi fosse competente per il φόμος ἐκ προνοίας.

Nell'assenza di dati certi, l'ipotesi più probabile è che per processi inerenti il φόμος ἐκ προνοίας fosse competente l'Areopago.

La tesi che vuole che l'Areopago non esistesse prima di Solone, in quanto sarebbe stato istituito da quest'ultimo, circolava in effetti già nell'antichità, come testimoniano Plutarco⁵⁰, Cicerone⁵¹ e Polluce⁵².

Ma non è fondata. Lo stesso Plutarco, nel commentarla, cita il tredicesimo ἄξον di Solone contenente la sua ottava legge, riguardante un'amnistia:

47. Sul punto vd. Sealey, *Aristotle, Athenaiion Politeia* 57.4, 475 ss.

48. Come osservato da Wallace, *The Areopagos Council*, 28.

49. Chi sostiene il contrario di quanto affermo, è necessariamente costretto a ritenere che il testo della legge di Draconte sia stato integrato da una qualche riforma, a noi non pervenuta, che abbia assegnato all'Areopago la competenza in materia di omicidio premeditato e che la legge di Draconte alla fine del quinto secolo chiami 'efeti' i giudici dell'Areopago che efeti non erano. Ciò precisamente è quanto ipotizza Gagarin, *Drakon*, 135 s.

50. Plut. *Sol.* 19.3: οἱ μὲν οὖν πλείστοι τὴν ἐξ Ἀρείου πάγου βουλήν, ὡς περ εἴρηται, Σόλωνα συστήσασθαι φασί, καὶ μαρτυρεῖν αὐτοῖς δοκεῖ μάλιστα τὸ μηδαμοῦ τὸν Δράκοντα λέγειν μηδ' ὀνομάζειν Ἀρεοπαγίτας, ἀλλὰ τοῖς ἐφέταις αἰεὶ διαλέγεσθαι περὶ τῶν φονικῶν.

51. Cic. *off.* 1.75: *a Solone erat constitutus*.

52. Poll. 8.125. Non anche Arist. *Pol.* 1273b, come indicato da Pepe, *Phonos*, 53.107.

ὁ δὲ τρισκαιδέκατος ἄζων τοῦ Σόλωνος τὸν ὄγδοον ἔχει τῶν νόμων οὕτως αὐτοῖς ὀνόμασι γεγραμμένον· ἄτιμων ὅσοι ἄτιμοι ἦσαν πρὶν ἢ Σόλωνα ἄρξαι, ἐπιτίμους εἶναι, πλὴν ὅσοι ἐξ Ἀρείου πάγου ἢ ὅσοι ἐκ τῶν ἐφετῶν ἢ ἐκ πρυτανείου καταδικασθέντες ὑπὸ τῶν βασιλέων ἐπὶ φόνοῦ ἢ σφαγαῖσιν ἢ ἐπὶ τυραννίδι ἔφευγον ὅτε ὁ θεσμὸς ἐφάνη ὅδε.' ταῦτα δὴ πάλιν ὡς πρὸ τῆς Σόλωνος ἀρχῆς καὶ νομοθεσίας τὴν ἐξ Ἀρείου πάγου βουλὴν οὖσαν ἐνδείκνυται. τίνες γὰρ ἦσαν οἱ πρὸ Σόλωνος ἐν Ἀρείῳ πάγῳ καταδικασθέντες, εἰ πρῶτος Σόλων ἔδωκε τῇ ἐξ Ἀρείου πάγου βουλῇ τὸ κρίνειν;

Anche dall'amnistia soloniana erano esclusi coloro che prima dell'arcontato di Solone erano stati condannati dall'Areopago, dagli efeti, o dal Pritaneo, per omicidio, per strage, o per tentata tirannide. Secondo Eberhard Ruschenbusch⁵³ e Michael Gagarin⁵⁴, l'Areopago sarebbe stato allora competente solo per la tentata tirannide e non anche per omicidio e strage⁵⁵. Tuttavia, data la somiglianza tra il testo dell'amnistia soloniana e il decreto di Patroclide, sembra più verosimile che per entrambi i testi sia proponibile la stessa interpretazione, che abbiamo già fornito e che mostra che l'Areopago già prima di Solone giudicava nei processi per φόνος ἐκ προνοίας.

Tra l'altro, a favore della competenza giudiziaria dell'Areopago in materia di φόνος ἐκ προνοίας in età presoloniana possono ritenersi le numerose fonti che riportano dei mitici processi per omicidio che si credeva che si fossero svolti sull'Areopago: quello ad Ares per l'uccisione di Alirrosgo figlio di Poseidone; quello a Cefalo per l'uccisione di sua moglie Procri; quello a Dedalo, che uccise il nipote Talo; infine, il processo di Oreste⁵⁶.

Tutti questi argomenti, complessivamente considerati, mi sembra che possano valere a dimostrare che tra l'età di Draconte e quella di Solone la competenza per l'omicidio era così distribuita: φόνος ἐκ προνοίας all'Areopago; φόνος μὴ ἐκ προνοίας e ἀκούσιος agli efeti.

53. Ruschenbusch, Φόνος, 132 ss.

54. Joyce, *The Athenian Amnesty*, 507 ss.

55. Per un quadro delle numerose altre ipotesi che sono state formulate su questa amnistia, Bonner/Smith, *The Administration of Justice*, I, 93 ss.; Wallace, *The Areopagos Council*, 11 ss.; De Bruyn, *La competence*, 24 ss.

56. Sui quattro episodi vd. il frammento di Ellanico, scolio a Eurip. *Oreste* 1648 (Hellanikos FGrHist. 323 F1, F22-25, su cui cfr. Bonner/Smith, *The Administration of Justice*, I, 92; Jacoby, *Die Fragmente*, 3b, 22 ss.; Wallace, *The Areopagos Council*, 9). Sull'episodio di Ares, il più antico e il più importante, vd. in part. Eur., *El.* 1258-1263; Aeschyl. *Eum.* 681-693; Dem. 23.65-66; Din. 1.87; Apollod. *Peri Theon.* Θ (FGrHist. 244 F94); Nik. Dam. (FGrHist. 90 F25); Paus. 1.28.5; Luc., *De salt.* 39; Apollod. *Bibl.* 3.14.2; "Aeschin." *Ep.* (ed. R. Hercher) 11.8; Maximus in Migne, *Patrologia Graeca* IV, 17; Clem. Al. *Protrep.* II, 35, 3. Per il processo a Cefalo, vd. in part. Ov. *Met.* 7.795; Apollod. *Bibl.* 3.15. Per Dedalo, oltre ad Apollod., cit., v. Ov. *Met.* 8.238; Paus. 1.21.6. Per Oreste, vd. Eur. *Ifig. Taur.* 961-969.

Alle linee 33-38 della legge di Draconte sono leggibili tracce di norme riferibili all'atto commesso da chi avesse ucciso per legittima difesa, come reazione a un'ingiusta aggressione contro se stesso o contro il proprio patrimonio. Si tratta insomma di fattispecie che in seguito, forse già con Solone e certamente in età classica, sarebbero state ricondotte (unitamente ad altre fattispecie ancora⁵⁷) al c.d. φόνοϛ δίκαιος e alla competenza del Delfinio, tribunale che al tempo di Draconte ancora non esisteva⁵⁸. Nell'ambito di tali disposizioni è prevista dalla legge la competenza degli efeti a διαγιγνώσκεν⁵⁹. Il testo legislativo mostra che i casi di φόνοϛ δίκαιος previsti da Draconte, e limitati all'epoca alla sola legittima difesa, rientravano a quel tempo nella fattispecie del φόνοϛ μὴ ἐκ προνοίας⁶⁰ e, pertanto, ricadevano nella competenza dei 51 efeti.

Nella legge di Draconte non è mai nominato il Palladio, il tempio presso il quale sappiamo che in età classica gli efeti si riunivano per i loro processi e con il cui nome in età classica essi erano comunemente individuati nei documenti non ufficiali⁶¹: è possibile che in età arcaica gli efeti ancora non si riunissero al Palladio e che ciò abbia rappresentato un'innovazione posteriore⁶². È inoltre verosimile che gli efeti

57. Le altre fattispecie cui accenno erano l'uccisione involontaria di un avversario durante le gare, l'uccisione di un commilitone per errore, l'uccisione di un brigante in caso di assalto, l'uccisione del μοιχός, l'uccisione per errore del paziente da parte del medico. Su tutto ciò, Cantarella, *Studi sull'omicidio*, 131 ss.; Ead., *Corso*, 235 ss.; Pepe, *Phonos*, 183 ss. Da ultimo sul φόνοϛ δίκαιος, De Lillo, *La legge che vieta di uccidere*, 45 ss.

58. O, almeno, non ve n'è alcuna prova, come osserva anche Pepe, *Phonos*, 184 (che condivisibilmente afferma, p. 64, che l'individuazione dei vari diversi tribunali in materia di omicidio fu successiva a Draconte). Sembra quindi corretto ritenere che al tempo di Draconte non esistessero altri tribunali al di fuori dell'Areopago e degli efeti (*contra*, De Sanctis, *L'amnistia di Solone*, 38 ss.; Id., *Ἄρθις*, 159 ss.).

59. Secondo Gagarin, *Self-Defense*, 111 ss. e Id., *Drakon*, 61 ss., per la fattispecie descritta alle linee 33-36 gli efeti avrebbero condotto un processo per φόνοϛ ἐκ προνοίας, mentre per la fattispecie di cui alle linee 36-38 non si sarebbe celebrato alcun processo. Secondo Pepe, *Phonos*, 194 s. l'intervento degli efeti vi sarebbe stato solo in assenza di testimoni dell'omicidio.

60. Pare difficile che Draconte abbia *ex abrupto* introdotto tutte le classificazioni dell'omicidio note in età classica. Sicuramente egli distinse, con statuizione assolutamente innovativa (cfr. sul punto Cantarella, *Studi sull'omicidio*, 80 ss.), l'omicidio premeditato, l'omicidio non premeditato e infine quello involontario, assegnando il primo all'Areopago e gli altri due agli efeti. È in un tale quadro che ritengo che il φόνοϛ δίκαιος, nei limiti in cui riconosciuto dalla legge di Draconte, sarebbe stato ricompreso nella fattispecie dell'omicidio non premeditato.

61. Vd. Aristoph. fr. 585, l. 2; Aeschin. 2.87; Dem. 23.71, 47.70; 49.10; Din. 15, fr. 2, l. 8; Isocr. 18.52; Arist. *Ath. Pol.* 57.3; Paus. 1.28.8; Ael. Soph. *Varia Hist.* 5.15. Nei testi di legge ufficiali essi sono invece sempre individuati con il nome di efeti: Dem. 23.37-38 (legge di Draconte), 43.57 (legge di Draconte); Plut. *Sol.* 19.4 (legge di Solone); Andoc. 1.78 (decreto di Patroclide).

62. In tal senso anche Sealey, *The Athenian Courts*, 275 ss.; Humphreys, *A Historical Approach*, 17 ss. e, ora, Pelloso, *Riflessioni*, 189. Ulteriori argomentazioni

esistessero già quando Draconte emanò le sue leggi⁶³, benché non vi siano prove.

È ignoto come gli efeti fossero reclutati in età presoloniana. Gran parte della dottrina ritiene che fossero presi tra gli areopagiti. L'ipotesi, non dimostrata e non dimostrabile, è tuttavia plausibile e, come è stato da più parti sostenuto, potrebbe ritenersi che trovi un vago riscontro in un passo di Massimo il Confessore⁶⁴, che in modo alquanto confuso cita Androzio⁶⁵ e Filocoro⁶⁶. L'ipotesi che gli efeti fossero scelti tra gli areopagiti non contraddice ovviamente il dato che efeti e Areopago fossero organi distinti e non è pertanto smentita dal testo dell'amnistia soloniana.

3. Il ruolo degli efeti nei processi per omicidio in base alla legge di Draconte.

Affermato che gli efeti si occuparono sempre solo del φόνος μὴ ἐκ προνοίας e del φόνος ἀκούσιος, così come definiti nel precedente paragrafo, mi rivolgo ora a determinare quale fosse il loro ruolo nello svolgimento dei processi per omicidio loro assegnati.

3.1. Le linee 11-13 dell'epigrafe.

Viene a tale scopo in oggetto il primo luogo della legge di Draconte in cui gli efeti sono nominati, e mi riferisco ovviamente di nuovo alle linee 11-13 dell'epigrafe:

καὶ ἐὰμ μὲ ᾿κ [π]ρονοί[α]ς [κ]τ[ένει τίς τινα, φεύγ]ε[v· δ]||ικάζεν
δὲ τὸς βασιλέας αἴτιο[v] φόν[ο] E.....(17)..... E [β]ολ[ε]ύσαντα
τὸς δὲ ἐφέτας διαγν[ῶ]ν[α]ι.

Ritengo che la disposizione in oggetto abbia introdotto per i colpevoli di φόμος μὴ ἐκ προνοίας e di φόμος ἀκούσιος la pena dell'esilio, stabilendo al contempo che i relativi processi fossero svolti dagli efeti.

sul punto in Gagliardi, *Dove giudicavano gli efeti?*, 162 ss. Per l'identificazione fisica del Palladio, MacDowell, *Athenian Homicide Law*, 58; Travlos, *The Lawcourt*, 500 ss.

63. Così in particolare sostiene Wallace, *The Areopagos Council*, 19.

64. *Prologo alle Opere di Dionisio l'Areopagita*, in Migne, *Patrologia Graeca* IV, 16-17: ἐκ γὰρ τῶν ἐννέα καθισταμένων ἀρχόντων Ἀθήνησι τοὺς Ἀρεοπαγίτας ἔδει συνεστάναι δικαστάς, ὡς φησιν Ἀνδροτίων ἐν δευτέραι τῶν Ἀτθίδων ὕστερον δὲ πλείονων γέγονεν ἢ ἐξ Ἀρείου πάγου βουλή, τουτέστιν ἢ ἐξ ἀνδρῶν περιφανεστέρων πενήτηκοντα καὶ ἐνός, πλὴν ἐξ εὐπατριδῶν, ὡς ἔφημεν, καὶ πλούτῳ καὶ βίῳ σάφροσι διαφερόντων ὡς ἱστορεῖ Φιλόχορος διὰ τῆς τρίτης τῶν αὐτοῦ Ἀτθίδων.

65. 324 F4a.

66. 328 F20b.

Per una completa interpretazione del testo in esame, in accordo con l'interpretazione che ho formulato, occorre spiegare:

- le parole iniziali καὶ ἐάμ
- il senso di φεύγεν
- il significato di αἴτιον φόνο e di βολεύσαντα, tentando altresì un inquadramento della lacuna
- chi fossero i βασιλεῖς competenti a δικάζεν
- in che cosa consistesse l'attività di διαγνῶναι assegnata agli efeti.

Le prime parole della legge, καὶ ἐάμ, hanno aperto il varco a vaste discussioni. Ci si stupisce innanzitutto che una legge potesse iniziare con καί, nel suo significato di 'e'. Pertanto, autorevoli studiosi quali Ronald Stroud e Michael Gagarin hanno proposto – peraltro con differenze tra loro circa l'interpretazione del testo in esame⁶⁷ – che καί non significasse 'e', ma 'anche'⁶⁸.

Questa possibilità potrebbe essere accolta a mio avviso solo se fosse vera una condizione: e cioè che le disposizioni previste da questa legge per il φόνος μὴ ἐκ προνοίας e ἀκούσιος fossero valide 'anche' per il φόνος ἐκ προνοίας. Le disposizioni in questione si sostanziano essenzialmente nel φεύγεν.

Ora, se si attribuisce a φεύγεν il significato di 'andare in esilio', questa condizione non sarebbe rispettata, dato che da numerose fonti classiche si apprende che, come abbiamo già detto⁶⁹, la pena per il φόμος ἐκ προνοίας non era l'esilio, ma la morte (l'esilio perpetuo era solo una scelta spontanea del condannato che gli serviva a evitargli la messa a morte).

Dunque, le parole καὶ ἐάμ potrebbero a mio avviso significare 'anche se' solo qualora il verbo φεύγεν non significasse 'vada in esilio', ma 'sia sottoposto a processo'. E questa ipotesi è stata recentemente sostenuta da David Phillips⁷⁰ e da Laura Pepe⁷¹. Ma a mio avviso essa non può essere accolta, perché priverebbe la legge della statuizione della pena per gli assassini giudicati colpevoli di φόμος μὴ ἐκ προνοίας e ἀκούσιος, che è da supporre si trovasse in principio del testo normativo.

67. Secondo Stroud, *Drakon's Law*, 34 ss. le norme sull'omicidio premeditato seguivano, in una parte del testo non leggibile; secondo Gagarin, *Drakon*, 65 ss. (seguito ora da Mirhady, *Drakonian Procedure*, 15) erano implicite.

68. *Contra* vd. principalmente Ruschenbusch, *Solon*, 34 s.

69. *Supra*, nt. 1.

70. Phillips, *Avengers*, 51.

71. Pepe, *Phonos*, 22 ss.

La legge iniziava dunque (che si tratti dell'inizio della legge è provato dall'indicazione *πρώτος ἄζων*) con 'e se'.

Ma come può una legge iniziare con 'e se'? e inoltre: dove si trovavano le norme sul *φόνος ἐκ προνοίας*? Le due questioni sono strettamente interconnesse.

Sono state formulate tre ipotesi principali⁷².

1. Secondo una prima ipotesi, che è stata argomentata soprattutto da A.R.W. Harrison⁷³ e da Eva Cantarella⁷⁴, le norme sul *φόνος ἐκ προνοίας* avrebbero preceduto nel testo quelle sul *φόνος μὴ ἐκ προνοίας* e non sarebbero state ricopiate dagli *ἀναγραφεῖς* perché l'epigrafe che le conteneva sarebbe stata in buone condizioni di conservazione.
2. La seconda ipotesi è stata sostenuta in modo particolare da Ronald Stroud⁷⁵: le norme sul *φόνος ἐκ προνοίας* seguivano in una parte dell'epigrafe oggi non leggibile o in un *ἄζων* successivo.
3. La terza ipotesi è stata più recentemente avanzata da Raymond Westbrook⁷⁶: la cosiddetta legge di Draconte non sarebbe un testo organico, ma conterrebbe tante singole disposizioni di origine casistica, sicché le norme sul *φόνος ἐκ προνοίας* sarebbero inframmezzate a quelle sul *φόνος μὴ ἐκ προνοίας*: secondo Westbrook la disposizione *δ] ικάζεν δὲ τὸς βασιλέας αἴτιο[ν] φόν[ο]* E.....(17)..... E *[β]ολεύσαντα τὸς δὲ ἐφέτας διαγν[ο]ν[α]ι*, ad esempio, riguarderebbe il *φόνος ἐκ προνοίας*; anche il *καὶ ἐάμ* iniziale è stato spiegato da Westbrook in modo originale: le norme di Draconte riguardanti l'omicidio avrebbero seguito altre norme, precisamente quelle riguardanti le lesioni.

Tutte e tre le ipotesi sono di per sé plausibili.

La prima presenta il vantaggio di offrire una spiegazione immediatamente chiara dell'*incipit καὶ ἐάμ*, in quanto, in base a essa, appari-

72. Ometto di considerare espressamente l'ipotesi (difesa tra gli altri da Sealey, *The Athenian Courts*, 275 ss.) secondo la quale le norme di Draconte sul *φόνος ἐκ προνοίας* non sarebbero state ripubblicate in quanto avrebbero autorizzato la vendetta privata, vietata da Solone: come già osservato da Cantarella, *Corso*, 213, una tale ipotesi appare smentita alla radice da Arist. *Ath. Pol.* 7.1. Anche secondo Ruschenbusch, *Solon*, 34 s., le norme precedenti il *καὶ ἐάμ* non sarebbero state ripubblicate in quanto abrogate. La disciplina sull'omicidio premeditato non sarebbe stata presente nella legge originaria, in quanto non ve ne sarebbe stata la necessità secondo Nörr, *Zum Mordtatbestand*, 631 ss. Sottolinea invece che fonti di età classica (Dem. 20.157-158; [Dem.] 47.52-73) si riferiscono alla legge di Draconte a proposito dell'omicidio premeditato Stroud, *Drakon's Law*, 38 s.

73. Harrison, *Drakon's πρώτος ἄζων*, 3 ss.

74. Cantarella, *Corso*, 218.

75. Stroud, *Drakon's Law*, 37 ss.

76. Westbrook, *Drakon's Homicide Law*, 3 ss.

rebbe subito chiaro che la congiunzione καί aveva la funzione di coordinare le norme sul φόνος μὴ ἐκ προνοίας a quelle (precedenti e non ripubblicate) inerenti al φόνος ἐκ προνοίας.

La seconda ipotesi, esclusi (come qui abbiamo fatto) che καί possa avere il significato di ‘anche’ non sembra offrire a prima vista una giustificazione subito percettibile dell’*incipit* καὶ ἐὰμ. Essa appare tuttavia fortemente avvalorata da altri argomenti: dal fatto che, come è stato rilevato⁷⁷, anche Platone nelle *Leggi* trattava prima dell’omicidio involontario e poi di quello volontario⁷⁸; dal dato che esisteva sicuramente un secondo ἄξων (di cui si legge l’indicazione alla linea 56 dell’epigrafe) che conteneva parti della legge di Draconte e si può facilmente ipotizzare che esse attinessero al φόμος ἐκ προνοίας. Questi argomenti mi pare che possano indurre a preferire questa seconda ipotesi alla prima. Si consideri altresì che nel decreto del 409/408 che precede il testo della legge è dato incarico agli ἀναγραφεῖς di ripubblicare la “legge di Draconte riguardante l’omicidio” *tout court* (ll. 4-5: τὸ[v] | Δράκοντος νόμον τὸμ περὶ τὸ φό[v]ο ἀναγρα[φ]σά[v]τον οἱ ἀναγραφεῖς) e questo lascia poco spazio per pensare a una ripubblicazione solo parziale⁷⁹.

Quanto all’ipotesi di Westbrook, poi, la struttura casuistica della legge non sembra pienamente convincente, se si tiene conto del fatto che, come ho qui sostenuto, il tratto iniziale dell’epigrafe sembra tutto dedicato al φόμος μὴ ἐκ προνοίας e al φόμος ἀκούσιος. Piuttosto, mi sembra che dell’ipotesi complessiva di Westbrook si potrebbe accogliere solo l’idea che le norme sull’omicidio seguissero altre norme riguardanti materie diverse⁸⁰, come in una sorta di codice, e che le altre norme precedenti sarebbero state omesse dagli ἀναγραφεῖς. Questo giustificerebbe che la legge sull’omicidio iniziasse con καὶ ἐὰμ e può apparire tutto sommato compatibile anche con le linee 4-5 del testo del decreto precedente la legge.

Se però si ritiene che la legge sull’omicidio fosse a sé stante, e non inclusa tra altre disposizioni riguardanti altre materie, non resta che accogliere la seconda delle tre ipotesi elencate e questo fa sorgere l’onere di spiegare quale significato potesse avere, secondo tale ricostruzione, il καὶ ἐὰμ iniziale, posto che il suo significato è quello di ‘e se’.

La mia opinione è che, se è vera e fondata la seconda ipotesi, la soluzione interpretativa più semplice e ovvia sia quella di ritenere che la legge iniziasse con ‘e se’: che quello fosse l’*incipit* originale dell’intero testo legislativo di Draconte.

77. Stroud, *Drakon’s Law*, 40.

78. Plat. *Leg.* 865b-c e 896e rispettivamente.

79. Così ancora Stroud, *Drakon’s Law*, 38.

80. Questo è ammesso anche da Kristensen, *Response to Raymond Westbrook*, 21.

È noto ed è stato recentemente riportato di nuovo all'attenzione degli studiosi da Giorgio Camassa⁸¹, che esiste invero un caso in cui una legge ateniese iniziava proprio con καὶ εἰ. Si tratta del decreto di Timocrate riportato da Dem. 24.39 e 24.71. Si legge nel primo di tali luoghi:

Ἐπὶ τῆς Πανδιονίδος πρώτης, δωδεκάτη τῆς πρυτανείας, Τιμοκράτης εἶπεν, καὶ εἰ τι τῶν ὀφειλόντων τῷ δημοσίῳ προστετίμηται κατὰ νόμον ἢ κατὰ ψήφισμα δεσμοῦ ἢ τὸ λοιπὸν προστιμηθῆ, εἶναι αὐτῷ ἢ ἄλλῳ ὑπὲρ ἐκείνου ἐγγυητὰς καταστῆσαι τοῦ ὀφλήματος, οὓς ἂν ὁ δῆμος χειροτονήσῃ, ἢ μὴν ἐκτείσειν τὸ ἀργύριον ὃ ὄφλεν...

Diceva il decreto che se un debitore dello Stato era stato condannato al carcere in base a una legge o a un decreto o vi sarebbe in futuro stato condannato, avrebbe potuto fornire malleadori (che dovevano essere approvati dal popolo) a garanzia del proprio debito e così liberarsi dalla prigione.

Ebbene, il dato per noi interessante è che questo decreto sembra iniziare proprio con καὶ εἰ. Come si può spiegare ciò?

Michael Gagarin⁸² ha sostenuto che anche in questo contesto καὶ significherebbe 'anche': a suo avviso il καὶ iniziale enfatizzerebbe la speciale natura della situazione di fatto descritta nel decreto e implicherebbe che normalmente i debitori dello Stato non finivano in prigione ma se ne stavano liberi, semplicemente banditi dalle pubbliche cariche. Timocrate avrebbe invece previsto che *anche* nei casi in cui tali debitori fossero finiti in prigione avrebbero potuto uscirne mediante prestazione di idonea garanzia.

Il ragionamento non mi pare convincente: il decreto prevedeva semplicemente una fattispecie e un effetto come tutte le norme giuridiche di relazione. La fattispecie era che ci fossero debitori dello Stato in carcere e l'effetto della legge era che tali debitori potessero uscire dal carcere nelle modalità descritte. Che poi ci fossero debitori i quali non si trovassero in carcere non giustifica che il decreto di Timocrate dovesse iniziare con un 'anche se'. Appare quindi probabile che la norma in questione iniziasse con 'e se'.

È allora possibile che anche la legge di Draconte iniziasse con καὶ εἰ, senza che questo debba indurre a ritenere necessariamente che una parte di testo precedente sia stata perduta o omessa o che καὶ significhi 'anche'. Possiamo supporre che testi di legge potessero iniziare con καὶ εἰ nel significato di 'e se', senza che ciò implichi che essi siano stati mutilati del loro *incipit*.

81. Camassa, *Scrittura*, 104. Cfr. Id., *Atene*, 24.

82. Gagarin, *Drakon*, 94.

Ritenere che la clausola contenuta alle linee 11-13 dell'epigrafe contenente la legge di Draconte tratti solo del φόνος μὴ ἐκ προνοίας e dell'ἀκούσιος impone necessariamente di fare i conti con la lacuna, in cui si trovano le parole αἴτιον φόνο e βολεύσαντα: l'ultima di queste parole sembra riferibile soltanto alla premeditazione di un omicidio. Una possibile spiegazione congruente con le parole leggibile nella prima parte dell'epigrafe è che il riferimento fosse, in negativo, a un soggetto μὴ βολεύσας.

Si potrebbero proporre a tal fine varie integrazioni. Una plausibile e compatibile con le esigenze segnalate è quella avanzata nel 1988 da Alberto Maffi⁸³, condivisa successivamente da Joseph Méléze Modrzejewski⁸⁴:

δικάζεν δὲ τὸς βασιλέας αἴτιον φόνο ἢ ἄκοντα κτείναντα ἢ μὲ βολεύσαντα.

Abbiamo finora chiarito il contesto nel quale si trovano menzionati gli efeti all'inizio della legge di Draconte: abbiamo detto che la disposizione sin qui esaminata riguardava i processi per omicidio non premeditato e probabilmente per omicidio involontario, al quale ultimo si riferiscono – a prescindere dall'accoglimento dell'integrazione della lacuna che si è qui seguita – alcune delle disposizioni seguenti in tema di αἵδεσις, mentre non risulta dai dati fin qui esaminati (e a mio avviso da nessun altro dato disponibile) che gli efeti abbiano avuto mai alcun ruolo in materia di φόνος ἐκ προνοίας.

Rimane da determinare con precisione in che cosa consistesse il compito di διαγνῶναι assegnato dalla legge agli efeti in materia di φόμος μὴ ἐκ προνοίας e ἀκούσιος, in rapporto con la funzione di δικάζεν assegnata, nell'ambito di uno stesso processo, ai βασιλεῖς. È peraltro incerto chi fossero i βασιλεῖς.

Anche su questi temi si è svolto un ampio dibattito⁸⁵.

Per quanto riguarda la differenza tra διαγνῶναι e δικάζεν, occorre segnalare innanzitutto la tesi di Hans Julius Wolff⁸⁶, che è stata condivisa da vari studiosi⁸⁷, secondo cui gli efeti erano competenti a esercitare la

83. Maffi, *Chronique*, 114.

84. Méléze Modrzejewski, *La sanction de l'homicide*, 250.

85. Per un panorama su di esso, Cantarella, *Corso*, 219 ss.; Maffi, *Quarant'anni di studi*, 232 ss.; Pepe, *Phonos*, 39 ss.

86. Wolff, *The Origin*, 76

87. Hignett, *A History*, 310; Kells, *Euripides*, 129 ss.; MacDowell, *Athenian Homicide Law*, 38; Stroud, *Drakon's Law*, 47 ss.; Harrison, *The Law of Athens*, II, 38; M. Talamanca, *Δικάζειν*, 130 s.; Gagarin, *Drakon*, 47 s.; Wallace, *The Areopagos Council*, 26 s.; Sickinger, *Public Records*, 17; Gagarin, *The basileus*, 569 ss.

cognizione delle cause e a emettere le sentenze (διαγνῶναι), mentre i βασιλεῖς proclamavano le sentenze emesse dagli efeti (δικάζεν).

Gerhard Thür vi si è contrapposto, osservando che il δικάζεν nell'epigrafe è indicato nella legge prima del διαγνῶναι degli efeti e doveva avere luogo prima⁸⁸ e quindi non poteva consistere nel proclamare la sentenza emessa dagli efeti. Thür, dal canto suo, ha proposto che δικάζεν consistesse nell'imporre per sentenza a una delle parti in causa di fornire una determinata prova formale concretantesi in un giuramento⁸⁹.

Secondo Eva Cantarella⁹⁰, δικάζεν era l'attività dei βασιλεῖς consistente nello svolgere l'attività istruttoria dei processi di omicidio e nell'introdurre la causa al tribunale competente secondo il risultato delle indagini istruttorie (εισάγειν)⁹¹.

88. Thür, *Zum δικάζειν*, 426 ss.; Id., *Oaths*, 57 ss. Per questa osservazione, già Cantarella, *Studi sull'omicidio*, 92.

89. Sul tema vd. Gagarin, *Oaths*, 125 ss. e Id., *Litigants' Oaths*, 39 ss. Affiancano il δικάζειν dei βασιλεῖς al giuramento anche Carawan, *Rhetoric*, 68 ss. e Mirhady, *Drakonian Procedure*, 15 ss.

90. Cantarella, *Studi sull'omicidio*, 79 ss.; Ead., *Corso*, 228.

91. Un discorso a parte deve essere svolto per l'ipotesi più recentemente prospettata da Pepe, *Phonos*, 30 ss., secondo cui il διαγνῶναι degli efeti e il δικάζεν dei βασιλεῖς avrebbero avuto luogo in processi diversi e non entrambi in uno stesso processo come normalmente si ritiene. Secondo l'autrice, il δικάζεν dei βασιλεῖς (cito da p. 66 s.) «doveva consistere in un giudizio che sostanzialmente prescindeva dai fatti ed era piuttosto volto a verificare se l'imputato avesse ucciso con *pronoia* e potesse per questo essere ritenuto *aitios phonou*. I *basileis*, pertanto, giudicavano solo quando i fatti, e insieme l'identità dell'omicida, fossero certi, tanto che, quando essi assolvevano l'imputato ritenendo che egli non avesse ucciso volontariamente, nondimeno dovevano considerarlo comunque colpevole di omicidio, che (delle due l'una), se non era volontario era ovviamente involontario. Per converso, in tutti gli altri casi in cui non fosse la volontarietà oggetto di valutazione, qualora fossero i fatti a dover essere sottoposti a verifica al fine di stabilire se l'imputato fosse colpevole o innocente, ecco che a giudicare, o più correttamente a "decidere" (*diagnonai/diagignoskein*), sarebbero stati gli efeti». La tesi è originale, tuttavia sorgono alcuni dubbi. Resta in primo luogo da stabilire chi decidesse prima del processo se i fatti l'identità dell'omicida fossero, come scrive l'a., "certi": mi domando, in particolare, se l'a. alluda solo alla confessione dell'omicida o anche al fatto che l'organo giudicante già sapesse per altra via fatti e identità dell'assassino. Fosse vera la prima ipotesi, mi sembra che si tratterebbe di un caso marginale che riesce difficile pensare fosse regolato proprio all'inizio della legge, prima ancora delle disposizioni riguardanti i processi – che è da pensare costituissero la normalità dei casi – in cui non ci fosse la confessione dell'assassino. Fosse vera la seconda, mi domanderei come potesse l'organo giudicante conoscere fatti e identità dell'omicida prima del processo, che è appunto il procedimento che normalmente consente all'organo giudicante di accertare i fatti. Ancora, secondo l'a., quando i βασιλεῖς avessero ritenuto che l'omicida non avesse ucciso volontariamente avrebbero dovuto assolvere l'imputato, considerandolo "comunque colpevole di omicidio involontario". Ebbene, un'assoluzione di questo tipo appare difficilmente configurabile. Si aggiunga ulteriormente che nei processi che Pepe ritiene fossero assegnati ai βασιλεῖς entrava in discorso anche la βούλευσις e, come l'a. giustamente

A mio parere importanti informazioni sul significato di *δικάζεν* nella nostra legge si possono ricavare dall'amnistia di Solone e dal decreto di Patroclide.

Come abbiamo visto, nella prima è detto che erano esclusi dall'amnistia ὄσοι ἐξ Ἀρείου πάγου ἢ ὄσοι ἐκ τῶν ἐφετῶν ἢ ἐκ πρυτανείου καταδικασθέντες ὑπὸ τῶν βασιλέων ἐπὶ φόνῳ ἢ σφαγαῖσιν ἢ ἐπὶ τυραννίδι ἔφευγον (ὅτε ὁ θεσμὸς ἐφάνη ὄδε). Nel secondo, erano eccettuati dal provvedimento di reintegrazione nei diritti politici coloro i quali ἢ ἐξ Ἀρείου πάγου ἢ τῶν ἐφετῶν ἢ ἐκ πρυτανείου ἢ Δελφινίου ἐδικάσθη [ἦ] ὑπὸ τῶν βασιλέων.

Le citate disposizioni normative riguardavano coloro che, essendo stati processati presso i vari tribunali elencati⁹², fossero infine stati condannati (questo il senso di *καταδικάζειν* e di *δικάζειν* nei due contesti esaminati) dai re⁹³. Appare quindi evidente che il compito dei re era con ogni probabilità quello di proclamare le sentenze emesse dai giudici. Per concordare questa osservazione con il dato che nella legge di Draconte il *δικάζεν* dei *βασιλεῖς* è espresso prima del *διαγνῶναι* assegnato agli efeti, si possono coniugare l'opinione di Eva Cantarella e quella di Hans Julius Wolff e si può conseguentemente ritenere – come del resto già suggerito anche dalla stessa studiosa italiana⁹⁴ – che il *δικάζεν* dei *βασιλεῖς* consistesse sia nello svolgere l'attività istruttoria dei processi di omicidio, introducendo la causa al tribunale competente secondo il risultato delle indagini istruttorie, sia nel proclamare la sentenza. I *βασιλεῖς* esercitavano insomma una funzione di supervisione e di direzione dei procedimenti, sicché correttamente può dirsi che determinate persone fossero state condannate ὑπὸ τῶν βασιλέων.

Accennavo alle incertezze che sussistono circa l'identificazione dei *βασιλεῖς* citati nella legge di Draconte⁹⁵. L'ipotesi tradizionale⁹⁶ è che

ammette (48, 163 ss.), non è concepibile la βούλευσις di omicidio involontario. Resta quindi difficile comprendere come i *βασιλεῖς* potessero, secondo l'idea dell'a., assolvere un imputato di βούλευσις e al contempo potessero ritenerlo colpevole di omicidio involontario. Ritengo pertanto tutto sommato ancora preferibile pensare, con la dottrina dominante, che *δικάζεν* e *διαγνῶναι* fossero due atti relativi a uno stesso processo di omicidio e fossero compiuti da organi diversi.

92. Secondo Pepe, *Phonos*, 54 ss., il fatto che in *Plut. Sol.* 19.4 i *βασιλεῖς* vengono menzionati dopo il Pritaneo dovrebbe indicare che essi operassero solo in tale ultimo tribunale e non anche presso l'Areopago e nel tribunale degli efeti. Conseguentemente l'autrice ritiene che i *βασιλεῖς* in questione fossero l'arconte re e i quattro φυλοβασιλεῖς. L'ipotesi mi sembra smentita dal passo di Andocide, ove i *βασιλεῖς* sono menzionati lontano dal Pritaneo e precisamente dopo il Delfinio.

93. Così, sul punto, De Sanctis, *Ἀτθίς*, 141; Wallace, *The Areopagos Council*, 26.

94. Cantarella, *Studi sull'omicidio*, 92.

95. Per un quadro dettagliato delle diverse ipotesi che nel tempo sono state proposte, Bonner/Smith, *The Administration of Justice*, I, 116.

96. Busolt/Swoboda, *Griechische Staatskunde*, 792 ss.; Bonner/Smith, *The Administration of Justice*, I, 116; Jeffery, *Archaic Greece*, 89; Wallace, *The Areopagos Council*, 26 ss.; Pepe, *Phonos*, 33.

essi fossero i cinque βασιλεῖς (l'arconte re e i quattro φυλοβασιλεῖς) di un singolo anno. La più probabile alternativa⁹⁷ è che il numerale plurale sia da intendersi come un riferimento agli arconti re che si succedevano in tale carica in anni successivi.

Contro la prima ipotesi si osserva⁹⁸ che Aristotele, *Ath. Pol.* 57.4, colloca espressamente i cinque βασιλεῖς soltanto nel Pritaneo e che quest'ultimo tribunale non entra in discorso nella disposizione iniziale della legge di Draconte. Si nota altresì che l'amnistia soloniana e il decreto di Patroclide, essendo disposizioni generali riguardanti le sentenze emesse da vari tribunali nel corso di vari anni, ben si prestano a essere intese nel senso che il riferimento in tali provvedimenti normativi sia agli arconti re esercitanti la loro funzione di δικάζειν in diversi consessi e in anni differenti.

Nella direzione opposta, si rileva che se è pur vero che Aristotele non afferma che i φυλοβασιλεῖς operassero in tribunali diversi dal Pritaneo, egli neppure lo nega. Si sottolinea altresì che l'amnistia soloniana e il decreto di Patroclide, che riguardano appunto sentenze pronunciate nel corso di diversi anni, dovrebbero essere ritenuti inconferenti a proposito dell'interpretazione della legge di Draconte, in base alla quale i βασιλεῖς sembrerebbero partecipare in numero plurale a un singolo processo. Si conclude quindi che i βασιλεῖς sarebbero i cinque βασιλεῖς di ogni singolo anno, che sarebbero stati presenti alla corte degli efeti e conseguentemente in tutti gli altri tribunali competenti per l'omicidio.

Giungere a determinazioni conclusive sul punto appare francamente impossibile in base allo stato attuale delle fonti⁹⁹, anche se è difficile negare il plurale alla linea 12 di IG I3 104 faccia pensare a una funzione svolta congiuntamente da più βασιλεῖς.

3.2. Le linee 26-29 dell'epigrafe: la competenza degli efeti a giudicare l'uccisore di un omicida che si trovi in esilio.

Alle linee 26-29 della legge di Draconte, corrispondenti a quanto è riportato nel paragrafo 37 e nel paragrafo 38 dell'orazione di Demostene *Contro Aristocrate*, si contemplava il caso di chi avesse ucciso un individuo in esilio, mentre si manteneva al di fuori dei confini di Atene ed evitava altri luoghi a lui interdetti, in ottemperanza alla sentenza emessa nei suoi confronti. L'individuo ucciso poteva trovarsi in esilio alternativamente e indifferentemente (ai fini della norma in esame) per due ragioni: o per essere stato condannato all'esilio in

97. Hignett, *A History*, 312; De Sanctis, *Ἀρχαία*, 141 ss.; Stroud, *Drakon's Law*, 46 s.; Harrison, *The Law of Athens*, II, 43; Cantarella, *Studi sull'omicidio*, 92; Ruschenbusch, *Solon*, 35.

98. Gli argomenti che qui riassumo si trovano criticamente esposti in Wallace, *The Areopagos Council*, 26 ss., che propende per la prima ipotesi.

99. Così anche MacDowell, *Athenian Homicide Law*, 87 s.; Gagarin, *Drakon*, 46 s.

quanto riconosciuto colpevole dal tribunale di φόνος μὴ ἐκ προνοίας e ἀκούσιος, oppure per avere spontaneamente scelto la via dell'esilio perpetuo durante il processo in tribunale per φόνος ἐκ προνοίας¹⁰⁰. Si prevedeva che il presunto assassino fosse giudicato dal tribunale degli efeti e, se ritenuto colpevole, "soggiacesse alle stesse norme" (ἐν τοῖς αὐτοῖς ἐνέχεσθαι) ὡσπερ τὸν Ἀθηναῖον κτείναντα, "come se avesse ucciso un Ateniese":

Ἐὰν δέ τις τὸν ἀνδροφόνον κτείνη ἢ αἴτιος ᾗ φόνου, ἀπεχόμενον ἀγορᾶς ἐφορίας καὶ ἄθλων καὶ ἱερῶν Ἀμφικτυονικῶν, ὡσπερ τὸν Ἀθηναῖον κτείναντα, ἐν τοῖς αὐτοῖς ἐνέχεσθαι, διαγιγνώσκειν δὲ τοὺς ἐφέτας¹⁰¹.

A una prima analisi, il brano potrebbe apparire in contrasto con la ricostruzione del ruolo degli efeti come giudici per i soli φόνοι μὴ ἐκ προνοίας e ἀκούσιος, che ho cercato finora di tratteggiare. Infatti, secondo unanime dottrina¹⁰² – e mi sembra un'osservazione condivisibile – la fattispecie in esame in concreto avrebbe più frequentemente integrato casi di omicidio premeditato¹⁰³: ora, poiché, come noi sappiamo,

100. Naturalmente i due tipi di esilio avevano differenze. Nel primo caso gli esiliati subivano la confisca del proprio patrimonio (Dem. 23.45); nel secondo, invece, mantenevano il proprio patrimonio e potevano vivere liberamente fuori da Atene (Harp. s.v. Ὅτι οἱ ἄλόντες; Dem. 23.44). Sul tema, MacDowell, *Athenian Homicide Law*, 116, 121. Che la norma citata da Dem. 23.37-38 riguardasse soggetti che avessero scelto l'esilio spontaneo si può ricavare da Dem. 23.38 laddove è scritto: ἐκεῖνος ὤετο τὸν πεφευγὸτ' ἐπ' αἰτία φόνου καὶ ἐαλωκότα, ἐάνπερ ἄπαξ ἐκφύγη καὶ σωθῆ, εἴργειν μὲν τῆς τοῦ παθόντος πατρίδος δίκαιον εἶναι, κτείνειν δ' οὐχ ὅσιον πανταχοῦ. Che esistesse un'analoga norma per gli esiliati a seguito di condanna per omicidio non premeditato o involontario da parte degli efeti, si trae da Dem. 23.44, dato il riferimento, in esso, ai χρήματα ἐπίτιμα: Ἐὰν τίς τινα τῶν ἀνδροφόνων τῶν ἐξεληλυθόντων, ὧν τὰ χρήματα ἐπίτιμα, πέρα ὄρου ἐλαύνη ἢ φέρη ἢ ἄγη, τὰ ἴσα ὀφείλειν ὅσα περ ἂν ἐν τῇ ἡμεδαπῇ δράση. Si veda il pertinente e chiaro commento di Demostene nei §§ 43-44: Ἄλλος οὗτος, ὃ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, νόμος ἀνθρωπίνως καὶ καλῶς κείμενος, ὃν παραβὰς οὗτος ὁμοίως φανήσεται. «ἐὰν τίς τινα τῶν ἀνδροφόνων» φησὶ «τῶν ἐξεληλυθόντων, ὧν τὰ χρήματα ἐπίτιμα». τῶν ἐπ' ἀκουσίῳ φόνω λέγει μεθεστηκότων. τῷ τοῦτο δῆλον; τῷ τ' «ἐξεληλυθόντων» εἰπεῖν, ἀλλὰ μὴ φευγόντων, καὶ τῷ διορίζειν «ὧν τὰ χρήματα ἐπίτιμα». τῶν γὰρ ἐκ προνοίας δεδήμευται τὰ ὄντα. περὶ μὲν δὴ τῶν ἀκουσίων ἂν λέγοι.

101. Dem. 23.38. Secondo Sealey, *The Athenian Courts*, 281, le parole ὡσπερ τὸν Ἀθηναῖον κτείναντα, con il loro riferimento alla cittadinanza ateniese (concetto giuridico che sarebbe anacronistico per il 621) dimostrerebbero che la disposizione in esame sarebbe stata introdotta nella legge di Draconte in occasione della trascrizione del 409/408, quando per la prima volta lo status di cittadino ateniese sarebbe stato distinto nella legislazione sull'omicidio. Ho già avuto modo di argomentare contro questa opinione in Gagliardi, *Distinzioni di status*, 381 ss.

102. Stroud, *Drakon's Law*, 54; Gagarin, *Drakon*, 126; Wallace, *The Areopagos Council*, 17-18.

103. Per la precisione, osserverei tuttavia che, benché si possa pensare che la norma fosse stata pensata per omicidi di soggetti esiliati commessi ἐκ

la competenza per l'omicidio premeditato era dell'Areopago, si potrebbe anche pensare che, al tempo di Draconte, gli efeti si riunissero pure in Areopago, per processare gli imputati di tali tipi di omicidio¹⁰⁴.

Tuttavia, la disposizione normativa in oggetto va inquadrata sotto una diversa luce. Precisamente, occorre ricordare che, come s'è detto in principio, gli efeti giudicavano non solo i casi di omicidio non premeditato e involontario ai danni di cittadini ateniesi, ma giudicavano anche nei processi per tutti gli omicidi di stranieri, di meteci e di schiavi.

Ebbene, nel caso di specie è detto espressamente che l'uccisore dell'esiliato soggiaceva alle stesse norme cui sarebbe stato sottoposto "se avesse ucciso un Ateniese": questo prova che l'esiliato in questione, benché originariamente cittadino di Atene, a seguito della condanna all'esilio da lui subita non era più considerato ateniese. Questo si deduce *a contrariis* dal fatto che, evidentemente, in assenza della norma *de qua* al suo uccisore si sarebbero applicate norme diverse da quelle che si applicavano agli uccisori di cittadini ateniesi.

Resta da stabilire quale fosse il significato dell'espressione ἐν τοῖς αὐτοῖς ἐνέχεσθαι nel contesto in esame.

Per rischiarare la questione si può allargare il panorama e si può considerare che la statuizione qui considerata compare – peraltro con alcune varianti di rilievo – anche in una serie di decreti ateniesi del quinto e del quarto secolo, che onoravano quei cittadini stranieri che fossero prosseni ateniesi, e la disposizione era evidentemente prevista come una ricompensa per i meriti acquisiti dai prosseni nei confronti di Atene. I decreti in questione erano di vari tipi. In alcuni casi¹⁰⁵, era prevista la clausola che chi avesse ucciso (o, qualche volta, arrestato, o imprigionato) gli individui stranieri che si mirava a proteggere, avrebbe subito la stessa pena o le stesse conseguenze di chi avesse ucciso un Ateniese. In altri casi¹⁰⁶, era minacciata l'esazione di una pena pecu-

προνοίας, non si può tuttavia escludere che regolasse anche casi di φόνος μὴ ἐκ προνοίας commessi nelle medesime circostanze descritte dalla fattispecie. Anche ammettendosi ciò, resta tuttavia il fatto che gli efeti potevano essere qui chiamati a giudicare in materia di omicidio premeditato e potrebbe a prima vista porsi un problema di concorrenza per materia con i giudici dell'Areopago.

104. Stroud (*loc. cit.*) afferma che non è dato di sapere dove questi processi si celebrassero. Miles, *The Court in Phreatto*, 224.4, sostiene, senza dimostrarlo (cfr. ancora Stroud), che si celebrassero al Freatto.

105. IG. I² 56, 13-17; IG. II²: 32, 9-14; 226, 35-40; SEG. X 23, 11-13; 52, 13-16; 88, 9-12; 98, 10-13; 99, 3-6; 108, 13-16; XII 9, 13-17; XXXII 10, 4-6 [= IG. II² 65 + IG. I³ 227 (IG. II² 8, SEG. X 83); v. Walbank, *Herakleides of Klazomenai*, 183 s., con nota di Lewis, *Violent Death*, 184]. Dubbi, ma probabili: SEG. XIV 7, 11 ss.; 9, 6 ss. Inoltre, Dem. 23.89. E cfr. Ste. Croix, *Notes on Jurisdiction*, 274 s; Balogh/Heichelheim, *Political Refugees*, 28 s.

106. SEG. X 23, 7-11; 99, 1-4; e inoltre Aristof. *Pace* 164-172. Cfr. Ste. Croix, *op. cit.*, 268 s.

niaria da ogni città ritenuta responsabile della morte di quegli stessi particolari cittadini stranieri. Ancora, si poteva proclamare nemico del popolo ateniese chi avesse ucciso quell'individuo indicato da Atene¹⁰⁷.

Ebbene, riferendosi proprio a questi decreti, Douglas MacDowell¹⁰⁸ ha affermato che frasi strutturate come quella che stiamo qui commentando (ὡσπερ τὸν Ἀθηναῖον κτείναντα, ἐν τοῖς αὐτοῖς ἐνέχεσθαι) potrebbero avere due significati alternativi. Il primo implica che la pena inflitta per l'uccisione di uno straniero fosse inferiore a quella per l'uccisione di un Ateniese. Il secondo implica invece che normalmente l'omicida di uno straniero potesse essere perseguito in giudizio ad Atene solo se l'omicidio fosse stato commesso ad Atene, mentre l'omicida di un Ateniese potesse essere perseguito ad Atene anche se l'omicidio fosse stato commesso all'estero. Si tratta di stabilire se la prescrizione fosse una norma sostanziale, che statuisse, pur indirettamente, una pena, oppure una norma procedurale.

Indicazioni utili per preferire la prima ipotesi giungono dall'esame delle formule utilizzate per esprimere la clausola che stiamo esaminando nel complesso dei testi che la riportano. Infatti, invece della formulazione che abbiamo trovato nella legge di Draconte¹⁰⁹ (ovvero ὡσπερ τὸν Ἀθηναῖον κτείναντα, ἐν τοῖς αὐτοῖς ἐνέχεσθαι) in un gran numero di decreti epigrafici riguardanti i prosseni¹¹⁰ si riscontra la seguente espressione, che si trova anche in un passaggio della stessa *Aristocratea* demostenica:

ἔστω ὑπὲρ αὐτοῦ ἢ αὐτῆ τιμωρία καθάπερ ἂν τὸν Ἀθηναῖον ἀποκτείνῃ¹¹¹.

In questo tipo di formulazione, la clausola è chiara: alla luce dell'impiego del vocabolo τιμωρία, tra le due alternative di Mac Dowell deve essere certamente accolta la prima. Meno esplicita è la formulazione ἐν τοῖς αὐτοῖς ἐνέχεσθαι, ma ragioni di analogia debbono condurre alla conclusione che il contenuto sia il medesimo. Inoltre, come ha notato Michael Gagarin¹¹², l'espressione ἐνέχεσθαι ἐν, "essere tenuti da", è in questi contesti solitamente accompagnata da un dativo che indica o la pena¹¹³ o la legge¹¹⁴. Quando invece compaiono soltanto non specificati

107. IG. II² 222, 31-35.

108. MacDowell, *Athenian Homicide Law*, 119.

109. E che si legge ad esempio in SEG. X, 108, 13-16.

110. IG. II², 32, 9-14; 222, 31-35; SEG. X 23, 11-13; 52, 13-16; 88, 9-12; 98, 10-13; 99, 3-6; XII 9, 13-17.

111. Cito da Dem. 23.89.

112. Gagarin, *Drakon*, 40.30.

113. Vd. Aeschin. 3.175; Lys. 1.32.

114. Vd. ad es. IG I³ 104, ll. 19-20. Cfr. Plat. *Leg.* 762d.

τῷ αὐτῷ ο τοῖς αὐτοῖς, il trattamento sembra essere il medesimo sotto entrambi gli aspetti (pena e legge)¹¹⁵.

Concludendo, alla luce delle inferenze che precedono mi sembra possibile affermare che la clausola alle linee 26-29 della legge di Draconte, entrata in vigore nel 621 e ancora in vigore nel 409/408 e al tempo di Demostene, statuiva che chi avesse ucciso l'esiliato per omicidio, che si mantenesse al di fuori dei confini della πόλις, fosse condannato alla stessa pena di chi avesse ucciso un Ateniese.

Tutto quanto abbiamo finora rilevato consente a questo punto alcune deduzioni.

La prima è che le parole ὥσπερ τὸν Ἀθηναῖον κτείναντα dimostrano che l'esiliato per omicidio, a causa dell'ἀτιμία in cui era implicitamente incorso¹¹⁶, non era più considerato cittadino ateniese ed era probabilmente equiparato a un apolide¹¹⁷.

La seconda è che la pena per l'uccisione di uno straniero era inferiore alla pena per l'uccisione di un Ateniese. Se per il φόνος ἐκ προνοίας di un Ateniese la pena era la morte, si può ipotizzare che la pena per l'uccisione di uno straniero fosse l'esilio¹¹⁸.

La terza è che se l'omicidio dell'esiliato era commesso ἐκ προνοίας, l'omicida, venendo condannato alla stessa pena ὥσπερ τὸν Ἀθηναῖον κτείναντα, era condannato a morte. Questo consente di affermare che, contrariamente a quanto si potrebbe desumere dalle linee iniziali della legge di Draconte, e a quanto pur è stato affermato in dottrina¹¹⁹, gli

115. Vd. ad es. Andoc. 1.94.

116. Vd. Paoli, *Studi di diritto attico*, 304 ss. 313 s. Per un inquadramento dell'ἀτιμία che ritengo rispondente ai dati ricavabili dalle fonti, Gagliardi, *The Athenian Procedure*, 89 ss.

117. Questo mi sembra inferibile dalle parole con cui Dem. 23.41 commenta la clausola normativa in esame: τὸν γὰρ φυγάδα τὸ τῆς πόλεως οὐ προσεῖπ' ὄνομα, ἧς οὐκ ἔστι μετουσία αὐτῷ, ἀλλὰ τὸ τοῦ πράγματος, ᾧ κατέστησεν αὐτὸν ἐκεῖνος ἔνοχον· καὶ διὰ ταῦτ' «ἄν τις ἀποκτείνῃ» φησὶ «τὸν ἀνδροφόνον». Secondo Pepe, *Phonos*, 69.138, in Gagliardi, *Distinzioni di status*, 385.55, avrei frainteso la disposizione draconiana. Osservo che tuttavia la stessa autrice desume (nel testo di p. 69) da Dem. 23.41 che l'omicida in esilio perdeva la cittadinanza ateniese (così anche Harrison, *The Law of Athens*, II, 170.3).

118. Su questo tema ho sviluppato più ampi argomenti in Gagliardi, *Distinzioni di status*, 378 ss., cui rinvio. Per un inquadramento opposto, cfr. Grace, *Status Distinctions*.

119. Jones, *The Law*, 260. Il dato che gli efeti non potessero condannare a morte, potrebbe arguirsi da Dem. 23.72, ove si dice che, in base alla legge di Draconte, il condannato dal Palladio ἐπ' ἀκουσίῳ φόνω ἔν τισιν εἰρημένους χρόνοις ἀπελθεῖν τακτὴν ὁδόν, καὶ φεύγειν, facendosi così solo riferimento all'esilio. Ma è ben evidente che tale passo ha riguardo solo alla competenza principale degli efeti, quella per il φόνος μὴ ἐκ προνοίας e ἀκούσιος, e non alla competenza particolare prevista dalla clausola ora in esame.

efeti avevano il potere, almeno in relazione al tipo specifico di omicidio che stiamo qui commentando, di condannare gli imputati a morte, benché normalmente essi comminassero per i casi di omicidio, da loro giudicati, la pena dell'esilio.

4. Opinioni contrarie all'esistenza degli efeti in età classica. Prime considerazioni sulla nomina degli efeti tra gli eliaisti.

Occorre a questo punto esaminare l'ipotesi di Gertrude Smith¹²⁰ (più recentemente riproposta da Robert Wallace¹²¹), cui ho già accennato in precedenza¹²² e della quale tanto si è discusso in passato, perché essa appare incompatibile con la ricostruzione dei giudici nei tribunali Ateniesi da me qui proposta.

Secondo questa dottrina, a partire da un'epoca che Smith individua nelle riforme di Pericle del 451 e Wallace situa nel periodo tra il 480 e il 403, gli efeti sarebbero scomparsi dai tribunali ateniesi per l'omicidio, sostituiti da cinquecento giudici popolari estratti dai componenti l'Eliea¹²³. Le prove di questo mutamento si rinverrebbero:

- 1) nell'orazione di Isocrate *c. Callimaco*¹²⁴ (ca. 329-322), ove si direbbe che i giudici del Palladio sarebbero stati settecento, numero che viene corretto dai moderni in cinquecento;
- 2) nell'orazione pseudo-demostenica *c. Neera*¹²⁵ (ca. 340), ove invece gli stessi sarebbero detti in numero di cinquecento¹²⁶;

120. Smith, *Dicasts*, 353 ss.; Bonner/Smith, *The Administration of Justice*, I, 271 ss.

121. Wallace, *The Areopagos Council*, 102 ss.

122. *Supra*, nt. 18 ss.

123. Sulla composizione dell'Eliea, fondamentali Smith, *The Establishment*, 106 ss.; Hommel, *Heliaia*; Hansen, *The Athenian Heliaia*, 219 ss. Più di recente, Mirhady, *Aristotle and the Law Courts*, 302 ss.; Mirhady/Schwarz, *Dicastic participation*, 744 ss.; Gagliardi, *Heliaia*, 3105 s.

124. Isocr. 18.52-54: Κρατίνος γάρ ἡμφισβήτησε χωρίου τῷ τούτου κηδεστῆ. Μάχης δ' αὐτοῖς γενομένης, ὑποκρυψάμενοι θεραπείαν ἠτιῶντο τὸν Κρατῖνον συντρίψαι τῆς κεφαλῆς αὐτῆς, ἐκ δὲ τοῦ τραύματος φάσκοντες ἀποθανεῖν τὴν ἄνθρωπον λαγχάνουσιν αὐτῷ φόνου δίκην ἐπὶ Παλλαδίῳ. Πυθόμενος δ' ὁ Κρατῖνος τὰς τούτων ἐπιβουλὰς τὸν μὲν ἄλλον χρόνον ἡσυχίαν ἤγεν, ἵνα μὴ μεταθεῖντο τὸ πρᾶγμα μηδ' ἑτέρους λόγους ἐξευρίσκοιεν, ἀλλ' ἐπ' αὐτοφώρῳ ληφθεῖεν κακουργοῦντες· ἐπειδὴ δ' ὁ κηδεστὴς μὲν ἦν ὁ τούτου κατηγορηκῶς, οὗτος δὲ [ὁ] μεμαρτυρηκῶς ἢ μὴν τεθνᾶναι τὴν ἄνθρωπον, ἐλθόντες εἰς τὴν οἰκίαν, ἴν' ἦν κεκρυμμένη, βία λαβόντες αὐτὴν καὶ ἀγαγόντες ἐπὶ τὸ δικαστήριον ζῶσαν ἅπασι τοῖς παροῦσιν ἐπέδειξαν. Ὡσθ' ἑπτακοσίῳ μὲν δικαζόντων, τετάρῳ δὲ καὶ δέκα μαρτυρησάντων ἄπερ οὗτος, οὐδεμίαν ψῆφον μετέλαβε. Καί μοι κάλει τούτων μάρτυρας.

125. [Dem.] 59.10: ἐξελεγχθεὶς δ' ἐπιρκῶν καὶ ψευδῆ αἰτίαν ἐπιφέρων, καὶ καταφανῆς γενόμενος μεμισθωμένος ὑπὸ Κηφισοφῶντος καὶ Ἀπολλοφάνους ὥστ' ἐξελάσαι Ἀπολλόδωρον ἢ ἀτιμῶσαι ἀργύριον εἰληφῶς, ὀλίγας ψήφους μεταλαβὼν ἐκ πεντακοσίων [δραχμῶν], ἀπῆλθεν ἐπιωρκηκῶς καὶ δόξας πονηρὸς εἶναι.

126. Analogamente Gernet, *Démosthène*, 73.2.

- 3) nell'orazione di Lisia per l'uccisione di Eratostene (ca. 400-380), ove i giudici del Delfinio sono appellati ὡς ἄνδρες, ovvero ὡς Ἀθηναῖοι¹²⁷, e si dice che il loro voto è πάντων τῶν ἐν τῇ πόλει κυριωτάτη¹²⁸;
- 4) nella I e nella VI orazione di Antifonte (ca. 419-418), ove i giudici del Palladio sono chiamati ὡς ἄνδρες, oppure ὡς ἄνδρες δικασταί¹²⁹;
- 5) infine, nella V orazione di Antifonte (ca. 424-415), ove si dice che tutti i δικασταί delle δίκαι τοῦ φόνου giudicano all'aperto per evitare contaminazioni con l'omicida¹³⁰.

Smith e Wallace reputano inammissibili per un collegio di efeti, tanto le espressioni contenute nell'orazione di Lisia, quanto gli appellativi di "giudici" (δικασταί) contenuti nelle antifontee.

In realtà, però, contro la tesi di Smith si pone la legge di Draconte, che, in quanto ripubblicata nel 409/408, nominando in più luoghi gli efeti, sembra testimoniare che questi ultimi fossero alla fine del quinto secolo ancora competenti a decidere le cause in materia di φόνος μὴ ἐκ προνοίας e ἀκούσιος al Palladio. Smith e Wallace, tuttavia, propongono al riguardo due diverse spiegazioni.

Smith sostiene che nel quinto secolo esistessero due distinti collegi di giudici chiamati efeti: quelli nominati semplicemente "gli efeti" (linee 13, 29 e 35-36 dell'epigrafe), sarebbero gli eliaisti; quelli chiamati invece "i 51 efeti" o semplicemente "i 51" (linee 17, 19, 24-25 dell'epigrafe), sarebbero i cinquantuno giudici che prima di Pericle componevano la giuria nei processi per omicidio non premeditato e colposo e che dopo Pericle avrebbero mantenuto la sola competenza a concedere la αἰδεσις per il caso in cui nessun parente dell'ucciso fosse sopravvissuto.

Wallace rigetta questa spiegazione di Smith, non condividendo che potessero esistere due distinti collegi di giudicanti aventi lo stesso nome. Egli sostiene che qualunque menzione degli efeti sia da intendersi riferita agli eliaisti.

Io ritengo che la tesi di Smith, peraltro già criticata da studiosi quali MacDowell¹³¹ e Stroud¹³², non possa essere accettata, in quanto nessuna delle cinque pretese prove, sulle quali essa si basa, appare fornita di solido fondamento.

127. Lys. 1.6, 7, ecc.

128. Lys. 1.36.

129. Ant. 1.23; 6.1, 7, 16, 20, ecc.

130. Ant. 5.11.

131. MacDowell, *Athenian Homicide Law*, 52 ss.

132. Stroud, *Drakon's Law*, 47 ss. Per alcune critiche vd. anche Gernet, *rec. a G. Smith, Dicasts*, 464 s.

Incominciamo con il considerare la menzione dei settecento giudici di cui s'è detto al punto n. 1. Al riguardo, MacDowell ha dimostrato che i settecento giudici nominati incidentalmente nella *Contro Callimaco* avrebbero giudicato non in una causa di omicidio, ma in una di falsa testimonianza, con ciò escludendo quindi che il riferimento *de quo* fosse a un processo celebrato al tribunale del Palladio¹³³. In alternativa, si potrebbe seguire l'esegesi del passo isocrateo proposta oltre centocinquanta anni orsono (e quindi ancora prima dell'ipotesi di Smith) da Peter Wilhelm Forchhammer¹³⁴: questo autore suggerì che la parola *ἑπτακοσίων* del testo in esame, che porta all'insolubile enigma dei settecento giudici, possa rappresentare solo un errore della tradizione manoscritta. Egli propose pertanto di sostituirla con le parole *ἑπ' ἄκουσίῳ*, che potrebbero rendere al passo il senso logico forse originario.

Circa la dimostrazione di Smith basata sul passo della *Contro Neera* (punto n. 2), poi, non si può non rilevare che essa si fonda sull'espunzione dopo *πεντακοσίων*, "cinquecento", del sostantivo *δραχμῶν* riportato da tutti i codici. La vicenda cui è relativa il passo di nostro interesse era stata questa. L'accusatore del processo contro Neera, Teomnesto, racconta che Stefano – colui che si diceva avesse sposato la cittadina straniera Neera – aveva tentato una falsa accusa di omicidio contro Apollodoro al Palladio. Teomnesto implica nell'orazione che Stefano era stato corrotto per sostenere la falsa accusa di omicidio. Osserva a tale riguardo che, benché egli fosse stato pagato con la somma di cinquecento dracme, non riuscì a sostenere la sua accusa con successo. La frase cruciale *ὀλίγας ψήφους μεταλαβὼν ἐκ πεντακοσίων δραχμῶν* significa che Stefano «ottenne pochi voti a fronte della somma di cinquecento dracme (che era stata impiegata per corromperlo)»¹³⁵.

Per quanto riguarda le argomentazioni di cui al punto 3 (con riferimento agli appellativi *ὁ ἄνδρες*, oppure *ὁ Ἀθηναῖοι*, rivolti ai giudici del Delfinio nell'orazione di Lisia *Per l'uccisione di Eratostene*, oppure ancora all'indicazione del loro voto come *πάντων τῶν ἐν τῇ πόλει κυριωτάτη*), esse possono essere facilmente confutate se si accoglie la ricostruzione del ruolo degli efeti, da me proposta, che individua questi ultimi come i giudici del solo Palladio. Alla luce di ciò, essendo stati gli appellativi in esame pronunciati al Delfinio, essi sarebbero stati rivolti a un collegio non composto di efeti. E tanto varrebbe a eliminare l'obiezione di Smith.

133. MacDowell, *Athenian Homicide Law*, 54: *δίκη ψευδομαρτυριῶν*. Conformi anche Harrison, *The Law of Athens*, II, 40 s., pur definendo "rather desperate" la spiegazione di MacDowell; Rhodes, *A Commentary*, 647; Carawan, *Ἐφέται*, 3 ss.; Lanni, *Law*, 86.56. *Contra*: Seager, *rec. a Harrison, The Law of Athens*, II, 246.

134. Forchhammer, *De iudicio ad Palladium*, III ss. *Contra* Lipsius nell'opera – da lui curata – Meier/Schömann, *Der attische Prozess*, 174.64.

135. Anche questo aspetto si trovava enunciato già nell'*op. cit.* di Forchhammer (contro cui v. ancora Lipsius, *loc. cit.*) e si ritrova espresso da MacDowell, *Athenian Homicide Law*, 52 ss., cui sono conformi Rhodes, *A Commentary*, 647; Carawan, *Ἐφέται*, 1 ss.; Kapparis, *Apollodoros*, 189; Lanni, *Law*, 86.56.

Per quanto concerne i punti 4 e 5, infine, ove l'appellativo *δικασταί* sembra effettivamente rivolto agli efeti riuniti presso il Palladio, soccorrono invece due ordini di ulteriori considerazioni.

Da un lato, in base ai principi generali, non si comprende per quale ragione i giudici-efeti non potessero essere chiamati con il nome più corrispondente alle loro funzioni, quello appunto di *δικασταί*, che significa null'altro che giudici¹³⁶. Si sostiene¹³⁷, per confutare questa osservazione, che i giudici dell'Areopago sono invece chiamati *βουλή* e che questo dovrebbe valere anche per i 51. Il ragionamento non convince: l'Areopago era effettivamente una *βουλή*, ossia un consiglio, che almeno fino alle riforme di Efialte del 462 ebbe anche competenze politiche e non solo giudiziarie; i cinquantuno, invece, non furono mai una *βουλή*, ma sempre solo un collegio di giudici, ovvero di *δικασταί*.

D'altro lato, occorre considerare chi fossero gli efeti e come venissero nominati. L'unica fonte di cui disponiamo a questo proposito, è il lacunoso passaggio dell'*Ἀθηναίων πολιτεία*, secondo cui *δικάζουσι δ' οἱ λαχόντες τα.....*, dal quale si ricava che tanto gli efeti, quanto i giudici degli altri tribunali per l'omicidio, eccettuato l'Areopago, erano estratti a sorte. Poiché il passo non precisa da quale base essi venissero sorteggiati, l'opinione comune è che essa fosse costituita dall'Areopago¹³⁸. A mio avviso, l'ipotesi più plausibile è che, almeno nei secoli

136. Conforme MacDowell, *Athenian Homicide Law*, 56, seguito da Harrison, *The Law of Athens*, II, 41.

137. Headlam, *Notes*, I, 251; Bonner/Smith, *The Administration of Justice*, I, 100; Wallace, *The Areopagos Council*, 104.

138. Bonner/Smith, *The Administration of Justice*, I, 271 ss.; Harrison, *The Law of Athens*, II, 41 s. L'ipotesi non sembra condivisibile in quanto un passo sul quale si fonda è costituito da Poll. 8.125, che ho cercato di dimostrare essere fuorviante, l'altro passo è invece costituito da quello, già citato, di Massimo il Confessore, *Prologo alle Opere* di Dionisio l'Areopagita, in Migne, *Patrologia Graeca* IV, 16-17, che riporta i due frammenti di Androzio (Andr. 324 F4a) e di Filocoro (Philoc. 328 F20b), i quali tuttavia, a prescindere da ogni considerazione sulla loro affidabilità, si riferiscono all'età arcaica (di Draconte) e non all'età classica (cfr. Wallace, *The Areopagos Council*, 15). Più di recente, anche Carawan, *Ἐφέται*, 15 ha ipotizzato, sulla base di nuovi argomenti, che gli efeti fossero estratti dall'Areopago. Carawan si è fondato, per questa ipotesi, sull'esame comparato dei paragrafi 3 e 4 del cap. 57 dell'*Ἀθηναίων πολιτεία*. A suo parere, la frase *δικάζουσι δ' οἱ λαχόντες ταῦτ' ἄνδρες, πλὴν τῶν ἐν Ἀρείῳ πάγῳ γιγνομένων*, implicherebbe che i giudici fossero estratti a sorte dall'Areopago, perché Aristotele ha incominciato la sua trattazione sui tribunali ateniesi per l'omicidio, nel § 3, partendo proprio dall'Areopago (*ταῦτα γὰρ ἡ βουλή μόνα δικάζει*), e perché, nei casi in cui Aristotele fa riferimento ai giudici eliaisti, questi verrebbero indicati con espressioni quali *τὸ δικαστήριον τὸ λαχόν* (49.3; 63.5), *τῷ πρώτῳ λαχόντι δικαστηρίῳ* (66.1), *τῶν λαχόντων δικαστῶν* (63.2). Anche da questa osservazione, quindi, egli deduce che essendo implicito il riferimento in 57.4, non potrebbe che riferirsi all'Areopago menzionato poco sopra in 57.3. L'argomentazione non mi sembra pertinente sotto il profilo sostanziale, né convincente sotto l'aspetto logico. Per quanto concerne il profilo sostanziale, mi pare che Carawan accomuni nella medesima considerazione fattispecie nettamente diverse. Altro infatti è considerare i criteri e le modalità di sorteggio dei 6000 eliaisti (distribuiti in vari *δικαστήρια*)

quinto e quarto, essi fossero estratti dal corposo gruppo degli eliaisti. E ciò spiegherebbe l'appellativo di *δικασταί* loro rivolto.

Sono del resto d'accordo con Stroud¹³⁹ e con Wallace¹⁴⁰ quando sostengono che l'ipotesi di Smith non possa inoltre essere accolta perché non potevano esistere due distinti collegi chiamati "efeti"¹⁴¹.

Ma neppure l'alternativa ipotesi propugnata da Wallace per risolvere il problema rappresentato dalla menzione degli efeti nella legge di Draconte, mi sembra meglio architettato. Gli efeti appaiono espressamente nominati, come abbiamo avuto modo di constatare, anche nel decreto di Patroclide del 405.

Mi sembra di poter conclusivamente affermare che le prove contro la tesi della sostituzione dei cinquantuno efeti con i giudici popolari a partire dal quinto secolo sono sufficientemente significative.

5. Efeti ed eliaisti.

Possiamo tentare di delineare qualche ipotesi sul rapporto tra efeti ed eliaisti.

Abbiamo ritenuto probabile che, almeno nei secoli quinto e quarto, gli efeti venissero estratti a sorte tra gli eliaisti, il che consentirebbe di spiegare e di giustificare l'appellativo di *δικασταί*, loro rivolto nelle orazioni.

Del resto, il paragrafo 57.4 dell'*Ἀθηναίων Πολιτεία* accomuna i giudici del Palladio a quelli del Delfinio e del Freatto circa le modalità di reclutamento. Sembrerebbe quindi ipotizzabile che anche i giudici di questi ultimi tribunali venissero estratti a sorte: presumibilmente a loro volta dal numero degli eliaisti. Anche per loro sembrerebbe dunque ammissibile l'appellativo di *δικασταί*.

tra i cittadini Ateniesi, a cui si riferiscono le espressioni τὸ δικαστήριον τὸ λαχόν, τῷ πρώτῳ λαχόντι δικαστηρίῳ e τῶν λαχόντων δικαστῶν da lui citate. Altro è invece è trattare del sorteggio, tra i 6000 eliaisti, di alcune decine di individui che giudichino nei tribunali per l'omicidio. Nei due casi, le due espressioni necessariamente devono essere diverse. Sotto l'aspetto logico, il passo di Aristotele mi sembra che rappresenti una smentita, piuttosto che una conferma dell'ipotesi di Carawan (così come di quella dei suoi predecessori). Infatti, la frase δικάζουσι δ' οἱ λαχόντες ταῦτ' ἄνδρες, πλὴν τῶν ἐν Ἀρείῳ πάγῳ γιγνομένων, se venisse interpretata come Carawan la intende, significherebbe qualcosa del tipo: "tranne i processi giudicati nell'Areopago, i processi per omicidio vengono giudicati da uomini estratti a sorte tra i membri dell'Areopago", il che non appare del tutto logico. Mi sembra più opportuno propendere per una netta distinzione tra l'Areopago e i suoi componenti (ex-arconti) da una parte e i membri degli altri quattro tribunali dall'altra, sorteggiati tra gli eliaisti.

139. Stroud, *Drakon's Law*, 48.

140. Wallace, *The Areopagos Council*, 104. Analogamente MacDowell, *Athenian Homicide Law*, 53.

141. Cfr. inoltre sul punto Cantarella, *Corso*, 230.

A questo punto, occorre domandarsi se vi era una differenza effettiva tra gli efeti e i giudici del Delfinio e del Freatto, o se invece la distinzione fosse meramente nominalistica.

Le fonti utili al riguardo sono solo due: un passo di Polluce e uno della *Suda*, che rappresentano la necessità di taluni requisiti specifici per aspirare alla qualifica di efeti. La testimonianza di Polluce è quella secondo cui Δράκων δ' αὐτοὺς κατέστησεν ἀριστίνδην αἰρεθέντας (ovvero che Draconte avrebbe stabilito che essi fossero nominati "su base aristocratica", o, in alternativa, secondo un altro significato di ἀριστίνδην, "per meriti")¹⁴². Nel brano della *Suda*¹⁴³, invece, è detto, riguardo agli efeti, ἄνδρες ὑπὲρ ν' ἔτη γεγονότες καὶ ἄριστα βεβιωκέναι ὑπόληψιν ἔχοντες (ovvero che dovessero essere di età superiore ai cinquanta anni e che dovessero aver vissuto virtuosamente)¹⁴⁴. Peraltro, queste testimonianze sono state interpretate¹⁴⁵ come in contraddizione con l'informazione tramandata invece da Aristotele, che anche gli efeti fossero scelti dal caso.

A mio avviso, il rapporto tra gli efeti e i giudici del Delfinio e del Freatto, può essere spiegato nel modo seguente.

Se si reputa che le informazioni tramandate sul punto da Polluce e dalla *Suda*, e non confermate da altre fonti¹⁴⁶, siano riferite all'età classica di Atene, si può ipotizzare che mentre il sorteggio dei giudici del Delfinio e del Freatto avveniva tra tutti gli eliaisti indistintamente, invece, quello degli efeti avvenisse su un gruppo ristretto di eliaisti, precedentemente selezionati in base ai requisiti di età e ai requisiti morali. La differenza non sarebbe stata allora solo nominalistica.

In alternativa, si può pensare che i passi citati di Polluce e della *Suda* non si riferissero all'età classica, ma sottintendessero una stratificazione cronologica, per cui i rispettivi autori riferivano (senza precisarlo e, forse, senza saperlo) i criteri di selezione degli efeti validi in un'epoca anteriore rispetto a quella che descrive Aristotele (criteri in seguito

142. Poll. 8.125.

143. S.v. Ἐφέται.

144. Cfr. sul punto Forchhammer, *Die Epheten*, 465 ss. Saunders (rec. a D.M. MacDowell, *Athenian Homicide Law*, 225 s.) propone di superare la contraddizione tra Poll. 8.125 e Arist. *Ath. Pol.* 57.4, traducendo δικάζουσι δ' οἱ λαχόντες ταῦ[τ] ἐφέται] con: «take these cases for hearing in an order they determine by lot» (e cfr., sulla medesima linea interpretativa, Viano, *Aristotele*, 442.402). Sembra alquanto preferibile la traduzione di MacDowell. Sull'età anagrafica degli efeti, cfr. Heitsch, *Recht*, 52.31; *Id.*, *Antiphon*, 6.

145. MacDowell, *Athenian Homicide Law*, 49 ss.

146. E in realtà l'informazione relativa all'età superiore ai cinquanta anni sembra essere originata da un'altra confusione, quella con il numero dei cinquantuno efeti: cfr. Philippi, *Der Areopag*, 211; Lipsius, *Das attische Recht*, I, 18; Busolt/Swoboda, *Griechische Staatskunde*, München 1926, 803 s.; Bonner/Smith, *The Administration of Justice*, I, 98.

sostituiti dal sorteggio¹⁴⁷⁾¹⁴⁸. In questo caso, il rapporto fra gli efeti e i giudici del Delfinio e del Freatto, dovrebbe essere interpretato in un quadro di svolgimento dinamico. Gli efeti rappresenterebbero un arcaico collegio giudicante, dalla componente forse aristocratica e dalle competenze forse anche religiose, le cui origini sarebbero radicate nel settimo secolo, tempo in cui sicuramente essi non erano estratti a sorte. Al tribunale degli efeti (e all'Areopago e al Pritaneo), si sarebbero aggiunti in seguito anche i tribunali del Delfinio e del Freatto, sulle cui origini non sappiamo nulla, a parte i dati mitologici riferiti dalle leggende. In concomitanza con l'istituzione di questi ultimi due tribunali, o in seguito ad essa, si può collocare la riforma delle modalità della nomina degli efeti, da allora democraticamente affidata alla sorte. Da quel momento, la differenza fra gli efeti del Palladio e i giudici degli altri tribunali sarebbe stata ormai solo nominalistica, avendo tutti questi lo stesso rango, essendo tutti estratti dalla stessa base e svolgendo identiche funzioni, pur se in luoghi diversi. Gli efeti rimasero sempre in numero di 51, per i giudici degli altri tribunali si può pensare a una composizione più elevata, possibilmente superiore al centinaio.

Se si propende per questa seconda alternativa, si può anche ipotizzare che la confusione che abbiamo constatato in Arpocrazione, in Polluce e nei lessicografi successivi, circa la presenza degli efeti sia al Palladio, sia al Delfinio, sia nel Freatto¹⁴⁹, possa essere stata originata proprio dall'identica base di estrazione.

6. Un tentativo di conclusione.

Al termine del mio lungo e complesso percorso, condotto alla ricerca dell'«essenza» del collegio degli efeti, tenterò ora di mettere in chiaro quali siano i risultati principali che mi pare l'indagine abbia consentito di ricavare, fermo restando che, sul magma delle fonti antiche, il dibattito è e deve rimanere aperto in relazione a molti dei punti considerati.

Non ho potuto evidentemente trattare del ruolo e delle competenze degli efeti se non calando tale ruolo e tali competenze nel reticolato più ampio conglobante anche gli altri tribunali antichi competenti in materia di omicidio.

Questo mi ha necessariamente indotto a sollevare il coperchio di un contenitore in cui si trova un dibattito riguardante complesse questioni annose, alle quali gli studiosi cercano da tempo le risposte partendo da un insieme di dati tutto sommato molto esiguo, oltre che assai lacunoso. Tali questioni attengono alla distinzione fra φόνος ἐκ προνοίας,

147. Proprio come accaduto per gli arconti, a partire dall'anno 487/486.

148. Entrambe le ipotesi sono prospettate da MacDowell, *Athenian Homicide Law*, 50, che propende per la seconda.

149. Harp. s.v. Ἐφέται; Poll. 8.125; Phot., *Bibliotheka* (Bekker 535a 22-34) e *Lexicon*, s.vv. Ἐφέται; Suda, s.v. Ἐφέται.

μη ἐκ προνοίας e ἀκούσιος; all'individuazione delle pene previste per ognuno dei vari tipi di omicidio; alla determinazione degli organi giudicanti incaricati di comminare le sanzioni. Sullo sfondo si staglia il tema della discussa riferibilità del testo della legge di Draconte, come leggibile sull'epigrafe di fine quinto secolo, ai secoli settimo e sesto. Conseguentemente, ogni interrogativo riguardante questioni sostanziali e procedurali in materia di omicidio ad Atene si pone su base diacronica e impone di distinguere le ipotesi che si possono affacciare per l'età presoloniana, da quelle che si possono proporre per quella soloniana e postsoloniana e via via scendendo fino all'età degli oratori e di Aristotele.

Nel corso di questo studio ho preso le mosse dalla tesi dottrina che vuole che il testo della legge di Draconte faccia fede per il diritto criminale ateniese non solo del quinto, ma anche del settimo secolo. Ho altresì distinto, conformandomi pur sempre ad autorevole dottrina, il φόνος ἐκ προνοίας, inteso come omicidio volontario premeditato, dal φόνος μη ἐκ προνοίας, inteso come volontario non premeditato, e dal φόνος ἀκούσιος, inteso come omicidio involontario, che oggi diremmo colposo.

Alla luce dei dati rinvenibili nelle fonti, mi è parso di poter affermare che nel periodo compreso tra Draconte e Solone non esistessero altri tribunali competenti in materia di omicidio se non l'Areopago, il Pritaneo e gli efeti. L'Areopago era l'antico collegio aristocratico in cui si riunivano a vita gli ex-arconti, con competenze giudiziarie in materia di φόνος ἐκ προνοίας (punito con la morte salvo che l'imputato prendesse spontaneamente la via dell'esilio durante il processo) e per i processi a carico di coloro che fossero imputati di aver tentato di instaurare la tirannide; forse l'Areopago aveva allora anche un ruolo politico, come Consiglio di governo. Il Pritaneo, in cui si riunivano il βασιλεύς e i quattro φυλοβασίλεις, era competente anch'esso per i processi contro chi avesse tentato di instaurare la tirannide (con una competenza concorrente, ma entro limiti imprecisabili, con l'Areopago) e forse già allora per i processi di omicidio contro le cose inanimate.

Mi è parso che questo sia il contesto istituzionale nel quale collocare la presenza degli efeti in età antica: quello degli efeti era un collegio di 51 uomini, probabilmente scelti (con modalità imprecisabili) tra gli areopagiti. Il tema delle origini degli efeti è incerto¹⁵⁰: possiamo solo dire che era un collegio arcaico, e, come l'Areopago, certamente aristocratico. A quel tempo gli efeti non si riunivano ancora al Palladio, come attestato per l'età classica. La competenza degli efeti era quella di giudicare in materia di φόνος μη ἐκ προνοίας e di φόνος ἀκούσιος, puniti entrambi con l'esilio. Si occupavano già allora di tutti i processi a carico di chi avesse ucciso uno straniero o uno schiavo. Agli efeti furono dunque assegnati processi per omicidi ritenuti meno gravi di

150. A nulla ha giovato, finora, indagare sull'etimologia della parola. Si vd. sul punto Lange, *De ephetarum nomine*, 11 ss.; De Sanctis, *Ἀρχαί*, 171. Un quadro riassuntivo delle ipotesi proposte trovasi in Bonner/Smith, *The Administration of Justice*, I, 101.2.

quelli attribuiti all'Areopago, probabilmente perché rendevano necessari riti di purificazione minori e diversi da quelli che erano compiuti nel più alto consesso.

In età arcaica non esistevano ancora gli organi giudicanti del Delfinio e del Freatto. Il φόνοσ δίκαιοσ, benché probabilmente già contemplato e concepito da Draconte in relazione ai casi di legittima difesa (e già allora non punito), era incluso nella nozione di φόνοσ μὴ ἐκ προνοίασ e pertanto era sottoposto a sua volta agli efeti.

I processi di omicidio condotti in età arcaica dall'Areopago e dagli efeti erano introdotti, presieduti e conclusi con la proclamazione della sentenza dal βασιλεὺσ, forse affiancato dai quattro φυλοβασιλεῖσ. Questo aspetto procedurale rimase costante durante l'età classica.

Dopo Solone comparvero due nuovi tribunali in materia di omicidio: il Delfinio (cui furono assegnati i processi relativi al φόνοσ δίκαιοσ, reato che nel tempo ricevette un inquadramento dogmatico più articolato e differente rispetto a quello dell'epoca di Draconte) e il Freatto (per gli imputati di iterazione del reato di omicidio). Gli efeti, i 51, non furono secondo la mia ricostruzione – che sul punto è dissona dal coro generale – mai presenti nei due nuovi consessi. È possibile che i giudici di questi nuovi tribunali fossero presi dall'Eliea: è interessante la coincidenza che l'Eliea fu istituita proprio da Solone.

I tribunali per l'omicidio furono dunque da allora cinque: Areopago, Pritaneo, efeti, Delfinio, Freatto. Gli efeti trovarono dopo Solone la loro collocazione al Palladio.

Scendendo a considerare il periodo del tardo quinto e del quarto secolo, sembra di poter affermare che all'Areopago continuassero a riunirsi, a vita, gli ex-arconti, e al Pritaneo βασιλεὺσ e φυλοβασιλεῖσ. Al Delfinio e nel Freatto si adunavano invece giudici estratti a sorte tra gli eliaisti, in numero che non conosciamo, ma che è possibile fosse anche di qualche centinaio. Sappiamo che in quest'epoca anche gli efeti erano estratti a sorte: abbiamo visto che essi erano tratti probabilmente non più dagli areopagiti ma a loro volta dagli eliaisti. Una parte della dottrina vuole che il collegio degli efeti fosse in quest'epoca di cinquecento o più giudici, ma non risulta in verità da alcuna fonte con certezza che essi siano mai stati più di 51, come attestato dalla ritrascrizione della legge di Draconte nel 409/408.

La ricostruzione complessiva qui proposta presenta e lascia permanere margini di incertezza in relazione a numerosi punti specifici, che continueranno a essere oggetto di dibattito in futuro. È innegabile che molti degli aspetti sull'antico diritto penale attico restano ancora in parte avvolti dall'oscurità.

Bibliografia

Adam-Magnissali S., *Η Απονομή της Δικαιοσύνης στην αρχαία Αθήνα* (5ος και 4ος π.Χ. αι.), Αθήνα 2008

- Avilés D. & D.C. Mirhady, *Law Courts*, in H. Beck (cur.), *A Companion to Ancient Greek Government*, Chichester 2013, 205 ss.
- Balogh E. & F. M. Heichelheim, *Political Refugees in Ancient Greece*, Johannesburg 1943
- Biscardi A., *Diritto greco antico*, Milano 1982
- Boegehold A.L., *Andokides and the Decree of Patrokleides*, in *Historia* 39 (1990), 149 ss.
- Boegehold A.L., *Ten Distinctive Ballots: The Law Courts at Zea*, in *CSCA*. 9 (1976), 7 ss.
- Boegehold A.L., *The Lawcourts at Athens: Sites, Buildings, Equipment, Procedure, and Testimonia*, Princeton (NJ) 1995
- Bonner R.J. & G. Smith, *The Administration of Justice from Homer to Aristotle*, I-II, Chicago 1930-1938
- Busolt G. & H. Swoboda, *Griechische Staatskunde*, München 1926
- Camassa G., *Atene. La costruzione della democrazia*, Roma 2007
- Camassa G., *Scrittura e mutamento delle leggi nel mondo antico. Dal Vicino Oriente alla Grecia di età arcaica e classica*, Roma 2011
- Cantarella E., *Corso di diritto greco. Anno Accademico 1993/1994*, Milano 1994²
- Cantarella E., *Studi sull'omicidio in diritto greco e romano*, Milano 1976
- Cantarella E., Φόνος μὴ ἐκ προνοίας. Contributo allo studio dell'elemento soggettivo nell'atto illecito, in H.J. Wolff, J. Modrzejewski, D. Nörr (cur.), *Symposion 1971. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte*, Köln-Wien 1975, 293 ss.
- Carawan E., *Rhetoric and the Law of Draco*, New York 1998
- Carawan E., *Trial of Exiled Homicides and the Court at Phreatto*, in *RIDA*. 37 (1990), 47 ss.
- Carawan E.M., Ἐφέται and Athenian Courts for Homicide in the Age of the Orators, in *CP*. 86 (1991), 1 ss.
- Chambers M., *Aristoteles, Ἀθηναίων πολιτεία, Editio correctior*, Stuttgartiae - Lipsiae 1994
- Chambers M., *Notes on the Text of the "Ath. Pol."*, in *TAPA*. 66 (1965), 31 ss.
- Conomis N.C., *Varia Graeca*, in *Acta Classica* 8 (1965), 53 ss.
- De Bruyn O., *La competence de l'Areopage en matière de proces publics*, Stuttgart 1995
- De Lillo F., *La legge che vieta di uccidere sia giustamente sia ingiustamente' nelle Tetralogie di Antifonte*, in *Rivista di Diritto Ellenico* 2 (2012), 45 ss.
- De Sanctis G., *Diocle di Siracusa*, in *SIFC*. 11 (1903), 433 ss.
- De Sanctis G., *L'ammnistia di Solone e le origini dell'Areopago*, in *Saggi storico-critici*, I, Roma 1896, 23 ss. (anche in G. De Sanctis, *Scritti minori*, II, Roma 1970, 33 ss.*)
- De Sanctis G., Ἀρχαία. Storia della Repubblica ateniese dalle origini all'età di Pericle, Torino 1912²
- Dreher M., *Aristoteles. Der Staat der Athener*, Stuttgart 2009²
- Forchhammer P.W., *De iudicio ad Palladium nullo tempore ephetis adempto commentatio*, Kiliae 1845
- Forchhammer P.W., *Die Epheten und der Areopag*, in *Philologus* 34 (1876), 465 ss.
- Gagarin M., *Drakon and Early Athenian Homicide Law*, New Haven 1981
- Gagarin M., *Litigants' Oaths in Athenian Law*, in A.H. Sommerstein, J. Fletcher (cur.), *Horkos. The Oath in Greek Society*, Exeter 2007, 39 ss.
- Gagarin M., *Oaths and Oath-Challenges in Greek Law*, in G. Thür, J. Véligsaropoulos-Karakostas (cur.), *Symposion 1995. Vorträge zur griechischen*

- und hellenistischen Rechtsgeschichte (Korfou, 1.-5. September 1995), Köln-Weimar-Wien 1997, 125 ss.
- Gagarin M., *Self-Defense in Athenian Homicide Law*, in GRBS. 19 (1978), 111 ss.
- Gagarin M., *The basileus in Athenian Homicide Law*, in P. Flensted-Jensen, T.H. Nielsen, L. Rubinstein (cur.), *Polis and Politics. Studies in Ancient Greek History presented to Mogens Herman Hansen on his sixtieth birthday*, August 20, 2000, Copenhagen 2000, 569 ss.
- Gagliardi L., *Distinzioni di status nella legge di Draconte sull'omicidio*, in *Atti del II convegno sulla problematica contrattuale in diritto romano. In onore di Aldo Dell'Oro*, Milano 1998, 371 ss.
- Gagliardi L., *Dove giudicavano gli Efeti?*, in G. Thür, F.J. Fernández Nieto (cur.), *Symposion 1999. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Pazo de Mariñán, La Coruña, 6.-9. September 1999)*, Köln-Weimar-Wien 2003, 145 ss.
- Gagliardi L., *Heliaia*, in R.S. Bagnall, K. Brodersen, C.B. Champion, A. Erskine, S.R. Huebner (cur.), *The Encyclopedia of Ancient History*, Malden (MA) 2013, 3105 s.
- Gagliardi L., *The Athenian Procedure of dokimasia of Orators. A Response to Douglas M. MacDowell*, in R.W. Wallace, M. Gagarin (cur.), *Symposion 2001. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Evanston, Illinois, 5.-8. September 2001)*, Wien 2005, 89 ss.
- Gallia A.B., *The Republication of Draco's Law on Homicide*, in CQ. 54 (2004), 451 ss.
- Gernet L., *Démosthène. Plaidoyers civils, IV*, Discours LVII-LIX, Paris 2002²
- Gernet L., *Notes sur Andocides, I, Le décret de Patrocleidès*, in RPh. 5 (1931), 308 ss.
- Gernet L., *rec. a G. Smith, Dicasts in the Ephetic Courts*, in CP. 19 (1924), 353 ss., in REG. 39 (1926), 464 s.
- Grace E., *Status Distinctions in the Draconian Law*, in Eirene 11 (1973), 5 ss.
- Hansen M.H., *Apagoge, Endeixis, and Ephegesis against Kakourgoi, Atimoi and Pheugontes. A Study in the Athenian Administration of Justice in the Fourth Century B. C.*, Odense 1976
- Hansen M.H., *The Athenian Heliaia from Solon to Aristotle*, in C&M. 33 (1981-1982), 9 ss. [anche in M.H. Hansen, *The Athenian ecclesia II. A Collection of Articles 1983-1989*, Copenhagen 1989, 219 ss. (with addenda)*]
- Harrison A.R.W., *Drakon's πρώτος ἄξων*, in CQ. 11 (1961), 3 ss.
- Harrison A.R.W., *The Law of Athens, II, Procedure*, Oxford 1971
- Headlam J.W., *Notes on Early Athenian History, I, The Council: ἐφέται and ναύκρατοι*, in CR. 6 (1892), 249 ss.
- Heitsch E., *Antiphon aus Rhamnus*, Mainz 1984
- Heitsch E., *Recht und Argumentation in Antiphons 6. Rede*, Mainz 1980
- Hignett C., *A History of the Athenian Constitution to the End of the Fifth Century B.C.*, Oxford 1952
- Hommel H., *Heliaia. Untersuchungen zur Verfassung und Prozessordnung des athenischen Volksgerichts, insbesondere zum Schlussteil der Athenaion Politeia des Aristoteles*, Leipzig 1927
- Humphreys S.C., *A Historical Approach to Drakon's Law on Homicide*, in M. Gagarin (cur.), *Symposion 1990. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Pacific Grove, California, 24.-26. September 1990)*, Köln-Weimar-Wien 1991, 17 ss.
- Jacoby F., *Die Fragmente der griechischen Historiker*, 3b(Supplement), A *Commentary on the Ancient Historians of Athens (Nos. 323a-334)*, I, Text, Leiden 1954

- Jeffery L.H., *Archaic Greece. The City-States C. 700-500 B.C.*, London 1976
- Jones J.W., *The Law and Legal Theory of the Greeks. An Introduction*, Oxford 1956
- Joyce C., *The Athenian Amnesty and Scrutiny of 403*, in *CQ.* 58 (2008), 507 ss.
- Kaibel G. & U. von Wilamowitz-Moellendorff, *Aristotelis Πολιτεία Αθηναίων*, Berlin 1898³
- Kapparis K.A., *Apollodoros Against Neaira (D. 59). Edited with introduction, translation and commentary*, Berlin - New York 1999
- Kells J.H., *Euripides, Electra 1093-5, and Some Uses of δικάζειν*, in *CQ.* 10 (1960), 129 ss.
- Kenyon F.G., *Aristotle on the Constitution of Athens*, London: British Museum, 30 January 1891
- Köhler U., *Attische Inschriften*, in *Hermes* 2 (1867), 16 ss.
- Kristensen K.R., *Response to Raymond Westbrook*, in E.M. Harris, G. Thür (cur.), *Symposion 2007. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Durham, 2.-6. september 2007)*, Wien 2009, 17 ss.
- Lange L., *De ephetarum nomine*, Leipzig 1873
- Lanni A., *Law and Justice in the Courts of Classical Athens*, Cambridge - New York 2006
- Ledl A., *Studien zur älteren Verfassungsgeschichte*, Heidelberg 1914
- Lewis D.M., *Violent Death in the Athenian Empire*, in *ZPE.* 64 (1986), 184
- Lipsius J.H., *Das attische Recht und Rechtsverfahren*, I-III, Leipzig 1905-1915
- Loomis W.T., *The Nature of Premeditation in Athenian Homicide Law*, in *JHS.* 92 (1972), 86 ss.
- MacDowell D.M., *Andocides. On the Mysteries*, Oxford 1962
- MacDowell D.M., *Athenian Homicide Law in the Age of the Orators*, Manchester 1963
- MacDowell D.M., *The Law in Classical Athens*, London 1978
- Maffi A., *Chronique des droits de l'antiquité, II, Monde grec*, in *RD.* 64 (1988), 96 ss.
- Maffi A., *Quarant'anni di studi sul processo greco, I*, in *Dike* 10 (2007), 185 ss.
- Maravelias Ch.E., *Φόνος. Τα αττικά φονικά δικαστήρια και ιδίως το εν Φρεαττοί του Πειραιώς δικαστήριο*, Πειραιάς 1998
- Martini R., *Diritti greci*, Bologna 2005
- McDevitt A.S., *Andocides 1.78 and the Decree of Patrocleides*, in *Hermes* 98 (1970), 503 ss.
- Meier M.H.E. & G.F. Schömann, *Der attische Prozess*, neu bearbeitet von J.H. Lipsius, Berlin 1883
- Mélèze Modrzejewski J., *La sanction de l'homicide en droit grec et hellénistique*, in M. Gagarin (cur.), *Symposion 1990. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Pacific Grove, California, 24.-26. September 1990)*, Köln-Weimar-Wien 1991, 3 ss. [anche in M.M. Mactoux, E. Geny (cur.), *Mélanges P. Lévêque*, VII, Paris 1993, 246 ss.*]
- Miles J.C., *The Court in Phreatto*, in *RIDA.* 5 (1950), 219 ss.
- Miller J., *Ephetai*, in *RE.* V, Stuttgart 1905, 2824 s.
- Mirhady D.C., *Aristotle and the Law Courts*, in *Polis (Exeter)* 23 (2006), 302 ss.
- Mirhady D.C., *Drakonian Procedure. Epigraphy and the Greek Historian*, in C.R. Cooper (cur.), *Epigraphy and the Greek Historian*, Toronto 2008, 15 ss.
- Mirhady D.C. & C. Schwarz, *Dicastic participation*, in *CQ.* 61 (2011), 744 ss.
- Missiou A., *The Subversive Oratory of Andokides*, Cambridge 1992
- Nörr D., *Zum Mordtatbestand bei Drakon*, in *Studi in onore di Arnaldo Biscardi*, IV, Milano 1983, 631 ss.

- Ostwald M., *From Popular Sovereignty to the Sovereignty of Law: Law, Society and Politics in Fifth-Century Athens*, Berkeley 1986
- Palao Herrero J., *El sistema jurídico Ático clásico*, Madrid 2007
- Paoli U.E., *Studi di diritto attico*, Firenze 1930
- Pellosso C., *Riflessioni intorno all'elemento soggettivo dell'omicidio doloso in diritto draconiano*, in *Rivista di Diritto Ellenico* 2 (2012), 183 ss.
- Pepe L., *Osservazioni su phonos akousios e phonos dikaios nell'Atene del V e IV secolo a.C.*, in *Dike* 11 (2008), 139 ss.
- Pepe L., *Osservazioni sulla pronoia in tema di omicidio*, in *Dike* 12-13 (2009-2010), 69 ss.
- Pepe L., *Phonos. L'omicidio da Draconte all'età degli oratori*, Milano 2012
- Philippi A., *Der Areopag und die Epheten. Eine Untersuchung zur athenischen Verfassungsgeschichte*, Berlin 1874
- Phillips D.D., *Avengers of Blood. Homicide in Athenian Law and Custom from Draco to Demosthenes*, Stuttgart 2008
- Piéart M., *Les εὔθυνοι athéniens*, in *AC*. 40 (1971), 526 ss.
- Rhodes P.J., *A Commentary on the Aristotelian Ἀθηναίων πολιτεία*, Oxford 1981
- Rhodes P.J., *The Athenian Code of Laws, 410-399 B. C.*, in *JHS*. 111 (1991), 87 ss.
- Robertson N., *The Laws of Athens, 410-399 B. C.: The Evidence for Review and Publication*, in *JHS*. 110 (1990), 43 ss.
- Ruschenbusch E., *Φόνος. Zum Recht Drakons und seiner Bedeutung für das Werden des athenischen Staates*, in *Historia* 9 (1960), 129 ss.
- Ruschenbusch E., *Solon. Das Gesetzeswerk - Fragmente. Übersetzung und Kommentar*, a cura di K. Bringmann, Stuttgart 2010
- Saunders T.J., *rec. a D.M. MacDowell, Athenian Homicide Law in the Age of the Orators*, Manchester 1963, in *JHS*. 85 (1965), 225 s.
- Seager R., *rec. a A.R.W. Harrison, The Law of Athens, II, Procedure*, Oxford 1971, in *JHS*. 95 (1975), 246
- Sealey R., *A History of the Greek City-States ca. 700-338 B.C.*, Berkeley - Los Angeles 1976
- Sealey R., *Aristotle, Athenaion Politeia 57.4: Trial of Animals and Inanimate Objects for Homicide*, in *CQ*. 56 (2006), 475 ss.
- Sealey R., *How Citizenship and the City began in Athens*, in *AJAH*. 8 (1983, pubbl. 1987), 97 ss.
- Sealey R., *Regionalism in Archaic Athens*, in *Historia* 9 (1960), 155 ss.
- Sealey R., *The Athenian Courts for Homicide*, in *CPh*. 78 (1983), 275 ss.
- Sealey R., *The Athenian Republic*, University Park - London 1987
- Sealey R., *The Justice of the Greeks*, Ann Arbor 1994
- Sickinger J.P., *Public Records and Archives in Classical Athens*, Chapel Hill 1999
- Smith G., *Dicasts in the Ephetic Courts*, in *CP*. 19 (1924), 353 ss.
- Smith S.B., *The Establishment of the Public Courts at Athens*, in *TAPhA*. 56 (1925), 106 ss.
- Ste. Croix G.E.M. de, *Notes on Jurisdiction in the Athenian Empire*, in *CQ*. 11 (1961), 94 ss., 268 ss.
- Stolfi E., *Introduzione allo studio dei diritti greci*, Torino 2006
- Stroud R.S., *Aristotle A.P. 57.4 and the Ephetai*, in *CP*. 63 (1968), 212
- Stroud R.S., *Drakon's Law on Homicide*, Berkeley - Los Angeles 1968
- Talamanca M., *Δικάζειν e κρίνειν nelle testimonianze greche più antiche*, in P.D. Dimakis (cur.), *Μελέτης αρχαίου ελληνικού και ελληνιστικού δικαίου*, Symposium 1974, Αθήνα 1978 = A. Biscardi (cur.), *Symposion*

1974. *Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Gargnano am Gardasee, 5.-8. Juni 1974)*, Köln-Wien 1979, 103 ss.
- Thompson W.E., *Notes on Andocides*, in *Acta Classica* 13 (1970), 141 ss.
- Thür G., *Oaths and Dispute Settlement in Ancient Greek Law*, in L. Foxhall, A.D.E. Lewis (cur.), *Greek Law in Its Political Setting. Justifications not Justice*, Oxford - New York 1996, 57 ss.
- Thür G., *The Jurisdiction of the Areopagos in Homicide Cases*, in M. Gagarin (cur.), *Symposion 1990. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Pacific Grove, California, 24.-26. September 1990)*, Köln-Weimar-Wien 1991, 53 ss.
- Thür G., *Zum δικάζειν bei Homer*, in *ZSS.* 87 (1970), 426 ss.
- Todd S.C., *Response to Sally Humphreys: A Historical Approach to Drakon's Law on Homicide*, in M. Gagarin (cur.), *Symposion 1990. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Pacific Grove, California, 24.-26. September 1990)*, Köln-Weimar-Wien 1991, 47 ss.
- Travlos J., *The Lawcourt ἐπὶ Παλλαδίῳ*, in *Hesperia* 43 (1974), 500 ss.
- Tsitsiklis M.I., *Η καταγωγή του αττικού δικαστηρίου των εφετών*, in A. Biscardi, J. Modrzejewski, H.J. Wolff, P.D. Dimakis (cur.), *Μνήμη Γεωργίου 'Α. Πετροπούλου (1897-1964)*, II, Αθήνα 1984, 369 ss.
- Tulin A., *Dike Phonou. The Right of Prosecution and Attic Homicide Procedure*, Stuttgart - Leipzig 1996
- Viano C.A. (cur.), *Aristotele. Politica e Costituzione di Atene*, Torino 1955
- Walbank M.B., *Herakleides of Klazomenai. A New Join at the Epigraphical Museum*, in *ZPE.* 51 (1983), 183 s.
- Wallace R.W., *Response to Gerhard Thür*, in M. Gagarin (cur.), *Symposion 1990. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Pacific Grove, California, 24.-26. September 1990)*, Köln-Weimar-Wien 1991, 73 ss.
- Wallace R.W., *The Areopagos Council, to 307 B. C.*, Baltimore - London 1989
- Westbrook R., *Drakon's Homicide Law*, in E.M. Harris, G. Thür (cur.), *Symposion 2007. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Durham, 2.-6. september 2007)*, Wien 2009, 3 ss.
- Wilamowitz-Moellendorff U. von, *Aristoteles und Athen*, I, Berlin 1893
- Wolff H.J., *The Origin of Judicial Litigation among the Greeks*, in *Traditio* 4 (1946), 31 ss.
- Wolpert A. & K. Kapparis, *Legal Speeches of Democratic Athens. Sources for Athenian History*, Indianapolis 2011

* In caso di opere che sono state pubblicate più volte, l'asterisco indica la pubblicazione alla quale si riferiscono le citazioni nel corso del presente articolo.

